

COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 29 luglio 2021

Consiglio federale n.1 – riunione del 29 luglio 2021

DELIBERA N. 1/2021

Il Consiglio federale,

- vista la propria delibera n. 178 del 2 dicembre 2020 con la quale il Dott. Salvatore Trainotti è stato nominato Direttore Generale del Settore Squadre Nazionali Maschili e Femminili,
- preso atto del proficuo lavoro svolto dal Dott. Trainotti nell'esercizio del citato incarico;
- ravvisata la necessità di istituire una figura manageriale che coordini l'attività tecnica di tutte le squadre nazionali di 3x3;
- considerata la professionalità e la comprovata esperienza manageriale attestata dal Dott. Trainotti sia in ambito societario che in ambito federale;
- ritenuto opportuno nominare il Dott. Trainotti Coordinatore Tecnico del Settore Squadre Nazionali di 3x3 fino al 31 dicembre 2021;

DELIBERA

di nominare il Dott. Salvatore Trainotti Coordinatore Tecnico del Settore Squadre Nazionali di 3x3 fino al 31 dicembre 2021.

DELIBERA N. 2/2021

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.313/2021, assunta in occasione della riunione del Consiglio federale del 7 maggio 2021, con la quale è stata fissata la normativa valida ai fini dell'ammissione delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche, al Campionato di Serie A a.s.2021/2022;
- vista la delibera n.120/2021, assunta dal Presidente federale il 10 giugno 2021, con la quale è stata modificata, con effetto immediato, la delibera n.313/2021 con la quale si fissa la normativa valida ai fini dell'ammissione delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche al Campionato di Serie A a.s.2021/2022;
- visto il Comunicato Ufficiale n.1138 del 12 luglio 2021 - Settore Agonistico n.131 con il quale si rende noto l'elenco delle Società aventi diritto a partecipare al Campionato di Serie A maschile a.s.2021/2022;

preso atto della comunicazione della Lega Basket Serie A, pervenuta in data 26 luglio 2021, inerente l'elenco delle Società che hanno rispettato le condizioni previste dallo Statuto ed i Regolamenti di Lega circa la permanenza e l'ammissione nella Lega stessa per l'anno sportivo 2021/2022, che di seguito si riportano: 000107 PALL.OLIMPIA MILANO SSRL - MILANO (MI), 000108 PALLACANESTRO VARESE SPA - VARESE (VA), 000250 POL. DINAMO SRL - SASSARI (SS), 000346 A.S. DIL. POL. DERTHONA BASKET - TORTONA (AL), 002821 PALL. REGGIANA SRL - REGGIO NELL'EMILIA (RE), 012522 GUERINO VANOLI BASKET SRL - CREMONA (CR), 032072 NEW BASKET BRINDISI S.P.A. - BRINDISI (BR), 040716 US VICTORIA LIBERTAS PALL.SSRL - PESARO (PU), 046078 S.S. NAPOLIBASKET - NAPOLI (NA), 050294 VIRTUS PALL. BOLOGNA - BOLOGNA (BO), 050308 PALL. TRIESTE 2004 SSDARL - TRIESTE (TS), 051534 SSP REYER VENEZIA MESTRE SRL - VENEZIA (VE), 051820 BASKET BRESCIA LEONESSA S.P.A. - BRESCIA (BS), 051821 AQUILA BASKET TRENTO 2013 SRL - TRENTO (TN), 052743 UNIVERSO TREVISO BASKET S.r.l - TREVISO (TV), 052934 FORTITUDO PALLACANESTRO BOLOGNA 103 SRL - BOLOGNA (BO);

considerato il verbale n.278 della riunione della Com.Te.C., datato 28 luglio 2021;

DELIBERA

- di ammettere al Campionato di Serie A, anno sportivo 2021/2022, le seguenti Società:

1. 000107 PALL.OLIMPIA MILANO SSRL - MILANO (MI)
2. 000108 PALLACANESTRO VARESE SPA - VARESE (VA)
3. 000250 POL. DINAMO SRL - SASSARI (SS)
4. 000346 A.S. DIL. POL. DERTHONA BASKET - TORTONA (AL)
5. 002821 PALL. REGGIANA SRL - REGGIO NELL'EMILIA (RE)
6. 012522 GUERINO VANOLI BASKET SRL - CREMONA (CR)
7. 032072 NEW BASKET BRINDISI S.P.A. - BRINDISI (BR)
8. 040716 US VICTORIA LIBERTAS PALL.SSRL - PESARO (PU)
9. 046078 S.S. NAPOLIBASKET - NAPOLI (NA)
10. 050294 VIRTUS PALL. BOLOGNA - BOLOGNA (BO)
11. 050308 PALL. TRIESTE 2004 SSDARL - TRIESTE (TS)
12. 051534 SSP REYER VENEZIA MESTRE SRL - VENEZIA (VE)
13. 050925 PALLACANESTRO BRESCIA S.R.L. - BRESCIA (BS)
14. 051821 AQUILA BASKET TRENTO 2013 SRL - TRENTO (TN)
15. 052743 UNIVERSO TREVISO BASKET S.r.l - TREVISO (TV)
16. 052934 FORTITUDO PALLACANESTRO BOLOGNA 103 SRL - BOLOGNA (BO)

DELIBERA N.3/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.320/2021, assunta in data 7 maggio 2021, con la quale sono stati fissati i parametri di ammissione e permanenza che le Società devono rispettare per la partecipazione al Campionato di Serie A2 maschile per l'anno sportivo 2021/2022;

vista la delibera n.121/2021, assunta dal Presidente federale il 10 giugno 2021, con la quale è stata modificata, con effetto immediato, la delibera n.320/2021 con la quale si fissa la normativa valida ai fini dell'ammissione delle Società partecipanti al Campionato di Serie A2 a.s.2021/2022;

- tenuto conto che la Lega Nazionale Pallacanestro verificherà la conformità del deposito della fideiussione che dovrà avvenire nei termini stabiliti dalla normativa di ammissione ed invierà alla FIP entro il 7 settembre 2021 l'elenco delle Società che hanno rispettato le condizioni previste per la presentazione della stessa;
- visto il Comunicato Ufficiale n.1139 del 12 luglio 2021 - Settore Agonistico n.132 con il quale si rende noto l'elenco delle Società aventi diritto a partecipare al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2021/2022;
- considerato il verbale n.36 della riunione della Com.Te.C., datato 28 luglio 2021;
- visto il Comunicato Ufficiale n.7 del 21 luglio 2021 – Settore Agonistico n.2 riguardante la classifica delle squadre riserva per il Campionato di Serie A2 a.s.2021/2022;

DELIBERA

- di ammettere al Campionato di Serie A2, anno sportivo 2021/2022, le seguenti Società:

1. 000105 PALLACANESTRO CANTU' SPA - CERMENATE (CO)
2. 000287 C.S. PALL. TRAPANI SSDARL - TRAPANI (TP)
3. 000602 URANIA BASKET MILANO SSD A R.L. - MILANO (MI)
4. 001010 BLU BASKET 1971 S.DIL. ARL - TREVIGLIO (BG)
5. 001848 SCALIGERA BASKET VERONA SSDARL - VERONA (VR)
6. 004473 BASKET TORINO S.S.D. A R.L. - TORINO (TO)
7. 006220 U.C.C. SRL SSD - CASALPUSTERLENGO (LO)
8. 012073 PISTOIA BASKET 2000 SRL - PISTOIA (PT)
9. 014115 PALL. ORZINUOVI - ORZINUOVI (BS)
- 10.017207 BK RAVENNA P. MANETTI SSD ARL - RAVENNA (RA)
- 11.028771 PALLACANESTRO PIACENTINA SDRL – PIACENZA (PC)
- 12.029331 PALL. BIELLA SSDARL - BIELLA (BI)
- 13.037085 EUROBASKET ROMA - ROMA (RM)
- 14.037945 NUOVA PALL. NARDO' – NARDO' (LE)
- 15.038417 PALLACANESTRO MANTOVANA S.S.D.A.R.L. - MANTOVA (MN)
- 16.050009 SSD ORLANDINA BASKET A R.L. - CAPO D'ORLANDO (ME)
- 17.051523 PALLACANESTRO 2.015 - FORLI' (FC)
- 18.051653 JANUS BASKET FABRIANO – FABRIANO (AN)
- 19.052167 LATINA BASKET S.S.D. A R.L. - LATINA (LT)
- 20.052446 AMICI PALL. UDINESE SSD ARL - UDINE (UD)
- 21.052462 BENEDETTO XIV S.S.D ARL – CENTO (FE)
- 22.052478 KLEB BASKET FERRARA - FERRARA (FE)
- 23.052763 BASKET SCAFATI 1969 SSDARL - SCAFATI (SA)
- 24.055149 S.S.D. SAN GIOBBE BASKET CHIUSI A.R.L. – CHIUSI (SI)
- 25.055503 J BASKET MONFERRATO S.S.D. A.R.L.- CASALE MONFERRATO (AL)
- 26.055508 CHIETI BASKET 1974 S.S.D. A.R.L. – CHIETI (CH)
- 27.055513 STELLA AZZURRA BASKETBALL ACADEMY A.R.L. – ROMA (RM)

L'ammissione è subordinata al deposito della fideiussione che dovrà avvenire nei termini stabiliti dalla normativa di ammissione. Il controllo sul deposito e sulla regolarità della fideiussione è demandato, come da Disposizioni Organizzative Annuali 2020/2021, alla Lega Nazionale Pallacanestro che invierà apposita nota alla FIP entro il 7 settembre 2021.

- La Società "riserva", ai sensi Comunicato Ufficiale n.7 del 21 luglio 2021 – Settore Agonistico n.2 riguardante la classifica delle squadre riserva per il Campionato di Serie A2 a.s.2021/2022, avente diritto potrà inviare alla FIP l'istanza di ammissione al Campionato di Serie A2 a.s.2021/2022 con la documentazione prevista dai Regolamenti federali.

L'ammissione alla Serie A2 della Società "riserva" è subordinata al parere della Com.Te.C., e pertanto vengono stabiliti i seguenti termini perentori:

- **Entro il 27 agosto 2021** - presentazione alla Com.Te.C. della documentazione prevista per l'ammissione alla Serie A2, anno sportivo 2021/2022, come stabilito dalla delibera n.121/2021, assunta dal Presidente federale il 10 giugno 2021;
- se la Società non avrà rispettato le condizioni nonché gli obblighi documentali previsti dalla delibera sopra citata, verrà informata, **entro il 3 settembre 2021**, tramite email, dei motivi che determinerebbero l'eventuale non ammissione al Campionato di Serie A2;
- a fronte di tali comunicazioni, la Società potrà regolarizzare la posizione **entro e non oltre il termine perentorio del 7 settembre 2021**, facendo pervenire idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni di ammissione. Le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza del detto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini della deliberazione di ammissione al campionato;
- **entro la data del 7 settembre 2021** Lega Nazionale Pallacanestro comunicherà alla FIP, a mezzo fax o mail, se la Società ha rispettato le condizioni di ammissione e permanenza nelle Lega stessa, specificando le motivazioni che non rendono possibile l'eventuale permanenza o l'ammissione alla Lega Nazionale Pallacanestro;
- **entro la data del 10 settembre 2021** la Com.Te.C. comunicherà alla FIP l'esito definitivo degli accertamenti.

Il Consiglio federale conferisce espressa delega al Presidente federale, affinché, con propria delibera provveda alla iscrizione al Campionato di competenza della Società che abbia dimostrato di possedere i requisiti o, in caso contrario, provveda alla non ammissione, viste le comunicazioni della Lega riconosciuta, relativamente agli accertamenti previsti a proprio carico, nonché sentita la Com.Te.C.

DELIBERA N.4/2021

Il Consiglio federale,

- | | |
|-----------------|---|
| <u>visti</u> | lo Statuto e i Regolamenti federali; |
| <u>vista</u> | la propria delibera n. 373/2018, assunta in occasione della riunione dell'11 maggio 2018, con la quale è stato approvato il testo della Convenzione tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Nazionale Pallacanestro, con scadenza 30 giugno 2020; |
| <u>vista</u> | la propria delibera n. 413/2020 assunta in occasione della riunione del 5 giugno 2020 con la quale la Convenzione sopracitata è stata rinnovata fino al 30 giugno 2021; |
| <u>vista</u> | la nota, datata 18 giugno 2021, con la quale, a firma del Segretario Generale Faraoni, la Lega Nazionale Pallacanestro chiede il rinnovo anche della Convenzione la Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Nazionale Pallacanestro; |
| <u>ritenuto</u> | di poter aderire alla richiesta della Lega Nazionale Pallacanestro prorogando gli effetti della Convenzione fino al 30 giugno 2022; |

D E L I B E R A

di prorogare, fino al 30 giugno 2022, gli effetti della Convenzione tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Nazionale Pallacanestro.

DELIBERA N.5/2021

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n. 84/2018, assunta in occasione della riunione del 13 luglio 2018, con la quale è stato approvato il testo del contratto che trasferisce e conferisce alla Lega Nazionale Pallacanestro i diritti radio/televisivi afferenti alla trasmissione delle gare dei campionati maschili di Basket Serie A2 e di Serie B, di Supercoppa e di Coppa Italia Maschile, per le stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020;
- vista la propria delibera n. 426/2019, assunta in occasione della riunione del 10 maggio 2019, con la quale è stato integrato il contratto sopracitato con i diritti internet (streaming);
- vista la propria delibera n. 414/2020 assunta in occasione della riunione del 5 giugno 2020 con la quale è stato rinnovato, fino al 30 giugno 2021, il contratto di cessione temporanea dei diritti di diffusione radio/televisiva e internet (streaming) stipulato con la Lega Nazionale Pallacanestro (LNP);
- vista la nota, datata 18 giugno 2021, con la quale, a firma del Segretario Generale Faraoni, la Lega Nazionale Pallacanestro chiede il rinnovo anche del contratto di cessione temporanea dei diritti di diffusione radio/televisiva e internet (streaming) tra la Federazione e la Lega Nazionale Pallacanestro;
- ritenuto di poter aderire alla richiesta della Lega Nazionale Pallacanestro rinnovando gli effetti dell'accordo di cui sopra, per la stagione sportiva 2021/2022, con scadenza alla data del 30 giugno 2022;

D E L I B E R A

di rinnovare, per la stagione sportiva 2021/2022, l'accordo stipulato con la Lega Nazionale Pallacanestro, di cessione temporanea dei diritti di diffusione radio/televisiva e internet (streaming) afferenti alla trasmissione delle gare dei campionati maschili di Basket Serie A2 e di Serie B, di Supercoppa e di Coppa Italia Maschile.

Il nuovo accordo, immutato nell'oggetto e nei contenuti, avrà pertanto scadenza alla data del 30 giugno 2022.

DELIBERA N.6/2021

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera n. 133/2021 assunta dal Presidente federale in data 30 giugno 2021, con la quale sono stati prorogati gli incarichi dei componenti degli Organi di Giustizia sportiva, degli Organi di Giustizia federale e della Procura federale, così come individuati dalla Commissione Federale di Garanzia a norma dell'art. 76 del Regolamento di Giustizia, nonché gli incarichi dei componenti della Commissione Tesseramento, della Commissione Vertenze Arbitrali e degli Organismi

federali esecutivi nazionali quali la Commissione Agenti Sportivi e la Commissione Procuratori fino al 29 agosto 2021 al fine di garantire la continuità ed uniformità operativa degli stessi per le attività da espletare nell'anno sportivo ancora in corso;

condivise le motivazioni espresse e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 133/2021, assunta dal Presidente federale in data 30 giugno 2021.

DELIBERA N.7/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n. 135/2021 assunta dal Presidente federale in data 30 giugno 2021, con la quale è stato approvato il Comunicato Ufficiale n. 1118 dei Contributi a carico delle Società professionistiche 2021/2022;

condivise le motivazioni espresse e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 135/2021, assunta dal Presidente federale in data 30 giugno 2021.

DELIBERA N.8/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n. 136/2021 assunta dal Presidente federale in data 30 giugno 2021, con la quale è stato approvato il Comunicato Ufficiale n. 1119 dei Contributi a carico delle Società non professionistiche 2021/2022;

condivise le motivazioni espresse e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 136/2021, assunta dal Presidente federale in data 30 giugno 2021.

DELIBERA N.9/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 140/2021 - Presidenza n. 93, assunta dal Presidente Federale in data 15 luglio 2021, con la quale è stato nominato il Sig. Filippo Borin Commissario Straordinario per il Comitato Provinciale di Vicenza;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n. 140/2021, assunta dal Presidente Federale in data 15 luglio 2021.

DELIBERA N.10/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n. 116/2021 assunta dal Presidente federale in data 4 giugno 2021, con la quale è stato applicato l'avv.to Francesca Tomassini, in forza presso codesta Federazione in qualità di componente del Tribunale Federale, a componente della Corte Sportiva di Appello, relativamente a gara 2 finale Play-Off del campionato Serie A del 7 giugno 2021, per il raggiungimento del numero legale;

condivise le motivazioni espresse e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n.116/2021, assunta dal Presidente federale in data 4 giugno 2021.

DELIBERA N.11/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n. 119/2021 assunta dal Presidente federale in data 8 giugno 2021, con la quale è stato applicato l'avv.to l'avv. Andrea Giugni, in forza presso codesta Federazione in qualità di Giudice Sportivo Nazionale, a componente della Corte Sportiva di Appello, relativamente a gara 3 finale Play-Off del campionato Serie A del 9 giugno 2021, per il raggiungimento del numero legale.

condivise le motivazioni espresse e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n.119/2021, assunta dal Presidente federale in data 8 giugno 2021.

DELIBERA N.12/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n. 120/2021 assunta dal Presidente federale in data 10 giugno 2021, con la quale è stata modificata, con effetto immediato la delibera n.313/2021 relativa alla normativa valida ai fini dell'ammissione delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche al Campionato di Serie A a.s.2021/2022;

condivise le motivazioni espresse e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.120/2021, assunta dal Presidente federale in data 10 giugno 2021.

DELIBERA N.13/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

considerato che l'introduzione di Protocolli FIP di prevenzione e diffusione da SARS-CoV-2, adottati per la stagione sportiva 2020/2021 in attuazione dei decreti governativi emanati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, ha consentito la ripresa e il completamento in sicurezza delle gare di pallacanestro professionistiche, della Serie A2 e B maschile, della Serie A1 e A2 femminile;

preso atto che, in vista dell'inizio della nuova stagione sportiva 2021/2022, la Commissione Medico-Scientifica Federale, in considerazione delle attuali condizioni epidemiologiche ed a seguito delle intervenute disposizioni governative con particolare riferimento alla campagna vaccinale in corso ed al rilascio per i soggetti vaccinati della relativa certificazione, ha provveduto a redigere un nuovo Protocollo per la riduzione del rischio di contagio da SARS-CoV-2 da adottare per le attività del settore professionistico;

preso atto della necessità rappresentata dal Presidente della Lega Basket Serie A di integrare il testo del Protocollo presente agli atti dell'odierna seduta consiliare proposto dalla Commissione Medico-Scientifica Federale per le competizioni professionistiche;

preso atto altresì che la Commissione Medico-Scientifica Federale sta lavorando sulla predisposizione dei nuovi protocolli di prevenzione e diffusione da SARS-CoV-2 con le indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione degli allenamenti e delle gare di Pallacanestro di Serie A2 e B maschile, di Serie A1 e A2 femminile, nonché dei Campionati regionali, giovanili e dell'attività minibasket, da adottare, per la stagione sportiva 2021/2022, in conformità con le disposizioni governative emanate in merito;

ritenuto opportuno salvaguardare la salute degli atleti e di tutti gli operatori a vario titolo coinvolti nelle attività connesse alle competizioni di pallacanestro professionistiche e non professionistiche;

considerato l'imminente avvio del periodo di preparazione precampionato sia per i club professionistici che per i club del settore dilettantistico;

ravvisata pertanto la necessità di conferire mandato al Presidente federale di approvare, per la stagione sportiva 2021/2022, il testo del Protocollo con le indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione degli allenamenti e delle gare di Pallacanestro professionistiche finalizzate al contenimento e contro la diffusione dell'infezione da SARS-CoV2, ad esito dell'incontro che si svolgerà tra la Commissione Medico-Scientifica Federale ed i rappresentanti della Lega Basket Serie A;

ravvisata inoltre l'opportunità di conferire il mandato al Presidente federale anche per l'approvazione del testo dei Protocolli con le indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione degli allenamenti e delle gare di Pallacanestro di Serie A2 e B maschili, di Serie A1 e A2 femminile nonché dei Campionati regionali, giovanili e dell'attività minibasket, che saranno proposti dalla Commissione Medico-Scientifica Federale;

DELIBERA

di conferire mandato al Presidente federale di approvare, per la stagione sportiva 2021/2022, il testo del Protocollo con le indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione degli allenamenti e delle gare di Pallacanestro professionistiche finalizzate al contenimento e contro la diffusione dell'infezione da SARS-CoV2, ad esito dell'incontro che si svolgerà tra la Commissione Medico-Scientifica Federale ed i rappresentanti della Lega Basket Serie A.

di conferire mandato al Presidente federale di approvare, per la stagione sportiva 2021/2022, il testo dei Protocolli con le indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione degli allenamenti e delle gare di Pallacanestro di Serie A2 e B maschili, di Serie A1 e A2 femminile nonché dei Campionati regionali, giovanili e dell'attività minibasket, che saranno proposti dalla Commissione Medico-Scientifica Federale, in conformità con le disposizioni governative emanate in merito.

DELIBERA N.14/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'art. 174 Regolamento Organico;

vista la delibera 116/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società APD RAINBOW CATANIA (cod. FIP 037460) in relazione alla controversia SANTO COPPA/APD RAINBOW CATANIA;

rilevato che la società APD RAINBOW CATANIA (cod. FIP 037460) non ha provveduto a sanare lo stato di morosità sopra richiamato entro il termine dell'anno sportivo 2020/2021;

viste le disposizioni previste dall'art.174 Regolamento Organico relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata la morosità;

visto altresì il comma 5) dell'art 179 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società APD RAINBOW CATANIA (cod. FIP 037460) ai sensi e per gli effetti dell'art. 174 R.O. a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla dichiarazione di morosità discendente dalla controversia. SANTO COPPA/APD RAINBOW CATANIA.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

La società a cui sia stata revocata l'affiliazione può presentare ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art.174 R.O. comma 3) entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

DELIBERA N.15/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'art. 174 Regolamento Organico;

vista la propria delibera 189/2021 e la delibera di Presidenza n.132/2021 con le quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società S.S.FELICE SCANDONE (cod. FIP 000220) in relazione alle controversie NICOLA ALBERANI /S.S. FELICE SCANDONE e IDRISOU ABDUL KARIM/SS.FELICE SCANDONE;

rilevato che la società S.S.FELICE SCANDONE (cod. FIP 000220) non ha provveduto a sanare lo stato di morosità sopra richiamato entro il termine dell'anno sportivo 2020/2021;

viste le disposizioni previste dall'art.174 Regolamento Organico relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata la morosità;

visto altresì il comma 5) dell'art 179 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società S.S.FELICE SCANDONE (cod. FIP 000220) ai sensi e per gli effetti dell'art. 174 R.O. a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alle dichiarazioni di morosità discendenti dalle controversie. NICOLA ALBERANI/S.S. FELICE SCANDONE IDRISOU ABDUL KARIM/SS.FELICE SCANDONE.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

La società a cui sia stata revocata l'affiliazione può presentare ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art.174 R.O. comma 3) entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

DELIBERA N.16/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'art. 174 Regolamento Organico;

vista la delibera 189/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società PALL.VIRTUS ROMA (cod. FIP 000220) in relazione alla controversia MARIO SCOTTI/PALL.VIRTUS;

rilevato che la società PALL.VIRTUS ROMA (cod. FIP 000220) non ha provveduto a sanare lo stato di morosità sopra richiamato entro il termine dell'anno sportivo 2020/2021;

viste le disposizioni previste dall'art.174 Regolamento Organico relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata la morosità;

visto altresì il comma 5) dell'art 179 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società PALL.VIRTUS ROMA (cod. FIP 000220) ai sensi e per gli effetti dell'art. 174 R.O. a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla dichiarazione di morosità discendente dalla controversia. MARIO SCOTTI/PALL.VIRTUS ROMA.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

La società a cui sia stata revocata l'affiliazione può presentare ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art.174 R.O. comma 3) entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

DELIBERA N.17/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n. 70/21 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD BASKET SAN SALVATORE (cod. FIP 003928) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura RESTIVO SALVATORE/ASD BASKET SAN SALVATORE (prat.140 19/20);

preso atto del provvedimento assunto dalla CVA;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ASD BASKET SAN SALVATORE (cod. FIP 003928) per cessata materia del contendere in relazione alla controversia RESTIVO SALVATORE/ASD BASKET SAN SALVATORE (prat.140 19/20).

DELIBERA N.18/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n. 120/21 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD C.S. PALL EMPOLI (cod. FIP 005735) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura FERRETTI EMILIANO/ASD C.S.PALL.EMPOLI (prat.15 20/21);

preso atto del provvedimento assunto dalla CVA;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

D E L I B E R A

di revocare lo stato di morosità della società ASD C.S. PALL EMPOLI (cod. FIP 005735) per cessata materia del contendere in relazione alla controversia FERRETTI EMILIANO/ASD C.S.PALL.EMPOLI (prat.15 20/21).

DELIBERA N.19/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n. 188/21 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società SOCIETA' GINNASTICA TRIESTINA (cod. FIP 000145) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura FABIO SCRIGNER/SOCIETA' GINNASTICA TRIESTINA (prat.18 20/21);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato oltre il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

D E L I B E R A

di revocare lo stato di morosità della società SOCIETA' GINNASTICA TRIESTINA (cod. FIP 000145) per aver assolto, oltre il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia FABIO SCRIGNER/SOCIETA' GINNASTICA TRIESTINA (prat.18 20/21).

Restano fermi i provvedimenti di cui all'art.53 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.20/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n. 188/21 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società SOCIETA' GINNASTICA TRIESTINA (cod. FIP 000145) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura LAEZZA ANIELLO/SOCIETA' GINNASTICA TRIESTINA (prat.21 20/21);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato oltre il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

D E L I B E R A

di revocare lo stato di morosità della società SOCIETA' GINNASTICA TRIESTINA (cod. FIP 000145) per aver assolto, oltre il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia LAEZZA ANIELLO/SOCIETA' GINNASTICA TRIESTINA (prat.21 20/21).

Restano fermi i provvedimenti di cui all'art.53 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.21/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n. 223/21 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società VALENTINO BASKET CASTELLANETA (cod. FIP 050693) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura GALLINARI VITTORIO/VALENTINO BASKET CASTELLANETA (prat.26 20/21);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato oltre il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società VALENTINO BASKET CASTELLANETA (cod. FIP 050693) per aver assolto, oltre il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia GALLINARI VITTORIO/VALENTINO BASKET CASTELLANETA (prat.26 20/21).

Restano fermi i provvedimenti di cui all'art.53 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.22/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n. 307/21 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società VALENTINO BASKET CASTELLANETA (cod. FIP 050693) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura IANUALE GIANMARCO/VALENTINO BASKET CASTELLANETA (prat.46 20/21);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato oltre il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società VALENTINO BASKET CASTELLANETA (cod. FIP 050693) per aver assolto, oltre il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia IANUALE GIANMARCO/VALENTINO BASKET CASTELLANETA (prat.46 20/21).

Restano fermi i provvedimenti di cui all'art.53 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.23/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n. 308/21 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società VALENTINO BASKET CASTELLANETA (cod. FIP 050693) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura FOTI GIUSEPPE/VALENTINO BASKET CASTELLANETA (prat.50 20/21);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato oltre il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società VALENTINO BASKET CASTELLANETA (cod. FIP 050693) per aver assolto, oltre il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia FOTI GIUSEPPE/VALENTINO BASKET CASTELLANETA (prat.50 20/21).

Restano fermi i provvedimenti di cui all'art.53 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.24/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n. 309/21 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società VIRTUS BASKET FOSSANO (cod. FIP 012775) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CORBELLI LUCA/VIRTUS BASKET FOSSANO (prat.44 20/21);

preso atto del provvedimento reso dalla CVA;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società VIRTUS BASKET FOSSANO (cod. FIP 012775) per cessata materia del contendere in relazione alla controversia CORBELLI LUCA/VALENTINO BASKET CASTELLANETA (prat.44 20/21).

DELIBERA N.25/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n. 310/21 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.S. DIL.VIS REGGIO CALABRIA (cod. FIP 051172) in relazione al mancato

adempimento di quanto disposto nella procedura ZIVANOVIC ZEMANIA/A.S.DIL. VIS REGGIO CALABRIA (prat.52 20/21);

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società A.S. DIL.VIS REGGIO CALABRIA (cod. FIP 051172)) per aver assolto, oltre il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia ZIVANOVIC ZEMANIA/A.S.DIL. VIS REGGIO CALABRIA (prat.52 20/21).

Restano fermi i provvedimenti di cui all'art.53 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.26/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n. 324/21 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ANDREA COSTA IMOLA BASKET SSD (cod. FIP 000751) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura EMANUELE DI PAOLANTONIO/ANDREA COSTA IMOLA BASKET SSD (prat.55 20/21);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ANDREA COSTA IMOLA BASKET SSD (cod. FIP 000751) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia EMANUELE DI PAOLANTONIO/ANDREA COSTA IMOLA BASKET SSD (prat.55 20/21).

DELIBERA N.27/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n. 325/21 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 000751) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PODEROSA MONTEGRANARO/CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (prat.54 20/21);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 000751) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla procedura PODEROSA MONTEGRANARO/CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (prat.54 20/21).

DELIBERA N.28/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n. 326/21 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 000751) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SORGENTONE DOMENICO/CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (prat.56 20/21);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 000751) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla SORGENTONE DOMENICO /CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (prat.56 20/21).

DELIBERA N.29/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera di Presidenza n-122/21 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società FORTITUDO PALL.BOLOGNA 103 (cod. FIP 052934) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura RENZI VALENTINO/FORTITUDO PALL.BOLOGNA 103 (prat.59 20/21);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società FORTITUDO PALL.BOLOGNA 103 (cod. FIP 052934) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia RENZI VALENTINO/FORTITUDO PALL.BOLOGNA 103 (prat.59 20/21).

DELIBERA N.30/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera di Presidenza n. 123/21 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ANDREA COSTA IMOLA BASKET SSD (cod. FIP 000751) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ROBERT FULTZ/ANDREA COSTA IMOLA BASKET SSD (prat.60 20/21);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ANDREA COSTA IMOLA BASKET SSD (cod. FIP 000751) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia ROBERT FULTZ/ANDREA COSTA IMOLA BASKET SSD (prat.60 20/21).

DELIBERA N.31/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera di Presidenza n. 128/21 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ANDREA COSTA IMOLA BASKET SSD (cod. FIP 000751) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura FRANCESCO QUAGLIA/ANDREA COSTA IMOLA BASKET SSD (prat.62 20/21);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ANDREA COSTA IMOLA BASKET SSD (cod. FIP 000751) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia FRANCESCO QUAGLIA/ANDREA COSTA IMOLA BASKET SSD (prat.62 20/21).

DELIBERA N.32/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera di Presidenza n. 129/21 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ANDREA COSTA IMOLA BASKET SSD (cod. FIP 000751) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura EMANUELE POGGIALI/ANDREA COSTA IMOLA BASKET SSD (prat.60 20/21);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ANDREA COSTA IMOLA BASKET SSD (cod. FIP 000751) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia EMANUELE POGGIALI/ANDREA COSTA IMOLA BASKET SSD (prat.60 20/21).

DELIBERA N.33/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera di Presidenza n. 130/21 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ANDREA COSTA IMOLA BASKET SSD (cod. FIP 000751) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura LEOPOLDO VALENZA/ANDREA COSTA IMOLA BASKET SSD (prat.61 20/21);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ANDREA COSTA IMOLA BASKET SSD (cod. FIP 000751) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia LEOPOLDO VALENZA/ANDREA COSTA IMOLA BASKET SSD (prat.61 20/21).

DELIBERA N.34/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera di Presidenza n. 131/21 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ANDREA COSTA IMOLA BASKET SSD (cod. FIP 000751) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura GIANNETTO ZAPPI/ANDREA COSTA IMOLA BASKET SSD (prat.61 20/21);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ANDREA COSTA IMOLA BASKET SSD (cod. FIP 000751) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia GIANNETTO ZAPPI /ANDREA COSTA IMOLA BASKET SSD (prat.61 20/21).

DELIBERA N.35/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società GIULIA BASKET SSD ARL (cod. FIP 055534) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SSD REAL SEBASTIANI RIETI SRL/ GIULIA BASKET SSD ARL (cod. FIP 055534);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società GIULIA BASKET SSD ARL (cod. FIP 055534) fissando il termine del 1/09/2021 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SSD REAL SEBASTIANI RIETI SRL/ GIULIA BASKET SSD ARL (cod. FIP 055534).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2022/2023.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.36/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società ANDREA COSTA IMOLA BASKET (cod. FIP 000751) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ERRERA DANILO/ANDREA COSTA IMOLA BASKET (prat.n.65 2020/21);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ANDREA COSTA IMOLA BASKET (cod. FIP 000751) fissando il termine del 1/09/2021 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ERRERA DANILO/ANDREA COSTA IMOLA BASKET (prat.n.65 2020/21).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2022/2023.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.37/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società ANDREA COSTA IMOLA BASKET (cod. FIP 000751) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CAPICCHIONI MANUEL/ANDREA COSTA IMOLA BASKET (prat.n.80 2020/21);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ANDREA COSTA IMOLA BASKET (cod. FIP 000751) fissando il termine del 1/09/2021 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CAPICCHIONI MANUEL/ANDREA COSTA IMOLA BASKET (prat.n.80 2020/21).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2022/2023.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.38/2021

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della necessità di modificare l'art. 72 comma 2 Regolamento Organico al fine di adeguare la tempistica prevista per la spedizione del Comunicato Ufficiale di convocazione dell'Assemblea Provinciale al disposto dell'art. 46 comma 7 dello Statuto federale;

visto il Capo VIII del Titolo II del Regolamento Organico che disciplina funzioni e compiti della Commissione Vertenze Arbitrali, la procedura di arbitrato e l'istanza di ingiunzione;

considerata la necessità di modificare gli art. 104, 106, 107, 110, 111, 112, 113 e 115 e di introdurre l'art. 104 bis ed il nuovo testo dell'art. 111, previa abrogazione del testo attualmente in vigore, al fine di: a) rendere più veloce la definizione dei giudizi arbitrali, in linea con i principi posti alla base della giustizia sportiva, mediante la compressione dei tempi della procedura arbitrale attraverso un'opera di snellimento di alcuni passaggi della procedura medesima; b) correggere taluni disallineamenti tra gli effetti dell'esecutività delle ingiunzioni e i giudizi di opposizione alle ingiunzioni medesime;

preso atto della necessità di modificare l'art. 105 comma 1, al fine di snellire la fase di composizione dei Collegi, assegnando il potere di nomina del Presidente esclusivamente alla CVA in via diretta e non suppletiva dell'inerzia delle parti;

vista la necessità di modificare l'art. 109 comma 1 introducendo in modo esplicito il riferimento alla regolarizzazione dei lodi con l'imposta di bollo;

- preso atto dell'esigenza di elidere il riferimento agli effetti dell'esecutività del BAT, contenuto nell'art. 109 comma 5, in quanto materia estranea agli arbitrati federali;
- considerata la necessità di modificare l'art.174 introducendo il comma 1bis, al fine di disciplinare l'ipotesi di morosità ed il diritto di rivalsa della FIP derivante dal mancato pagamento di quanto le Società Affiliate siano tenute a versare a FIBA;
- preso atto della necessità di modificare gli importi inseriti nelle Tabelle E ed F allegate al Regolamento di Giustizia, al fine di rendere maggiormente equo il contributo in relazione al valore della controversia, correggendo il difetto di progressività negli scaglioni di valore attualmente esistente e di adeguare le Tabelle medesime alla modifica di cui all'art. 109 comma 1;

DELIBERA

di approvare, con effetto subordinato al parere favorevole del CONI:

- la modifica degli articoli 72, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 174 e l'inserimento dell'art. 104 bis ed il nuovo testo dell'art. 111, previa abrogazione del testo attualmente in vigore, del Regolamento Organico;
- la modifica delle Tabelle E ed F del Regolamento di Giustizia.

REGOLAMENTO ORGANICO

Art.72 - Convocazione

1. La convocazione dell'Assemblea Provinciale disposta a norma dell'art. 46 dello Statuto avviene a mezzo avviso pubblicato su Comunicato Ufficiale a firma del Presidente del Comitato Provinciale o del Delegato Provinciale della cui spedizione egli è responsabile.
2. Il Comunicato Ufficiale di convocazione, pubblicato sul sito internet federale, deve contenere l'indicazione della città prescelta quale sede dell'Assemblea Provinciale, la data di effettuazione, l'ora d'inizio dei lavori assembleari in 1° e 2° convocazione, l'ordine del giorno e la composizione della Commissione Verifica dei Poteri, e deve essere spedito a mezzo posta elettronica federale, almeno 20 **30** giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Provinciale, a tutte le Affiliate aventi diritto a voto.
3. Nel caso in cui il Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale non provveda alla convocazione nei termini di cui al primo comma, il Consiglio federale nominerà un Commissario Straordinario "ad acta".

Art.104 -Ricorso dell'istante e risposta della parte convenuta

1. La parte che intende attivare la procedura arbitrale **deposita** presso la Segreteria della CVA **il ricorso, inoltrato alla controparte a mezzo posta elettronica o altro mezzo equipollente.** ~~inoltra il proprio ricorso alla controparte, a mezzo posta elettronica certificata~~
2. Nel ricorso la parte deve indicare:
 - a) il nome e cognome dell'istante, la denominazione se trattasi di soggetto collettivo, il nome e cognome del legale rappresentante del soggetto collettivo;
 - b) le condizioni soggettive e/o oggettive, inerenti il titolo e l'oggetto della lite, in base alle quali il ricorrente assume che la controversia rientri tra quelle oggetto della clausola compromissoria di cui all'art.54 dello Statuto;
 - c) la residenza dell'istante, o la sede se si tratta di soggetto collettivo;
 - d) il nome e cognome del difensore munito di procura se nominato;
 - e) tutte le domande che intende sottoporre al Collegio;
 - f) tutti i mezzi di prova dei quali intende chiedere l'ammissione e i documenti che offre in comunicazione;
 - g) il nominativo dell'arbitro di parte, scelto tra i soggetti iscritti nella Lista di cui all'art.101del presente Regolamento. In difetto l'arbitro di parte è nominato dalla CVA sempre tra i soggetti iscritti nella Lista, nel rispetto dei criteri dettati ai sensi dell'art.105comma [3] del presente Regolamento.

h) l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative all'arbitrato. In mancanza, ogni comunicazione si intende effettuata mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata e deposito presso la Segreteria della CVA

3. Il ricorso deve essere sottoscritto dalla parte istante, o dal difensore munito di procura rilasciata a margine o in calce al ricorso. **Al ricorso va allegata l'accettazione della nomina dell'arbitro. In difetto la CVA procede ai sensi del precedente comma 2 lett. g). L'accettazione della nomina deve contenere la dichiarazione di responsabilità dell'arbitro di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt.101e 102 del presente Regolamento.**

4. **Al ricorso vanno allegati i documenti, oltre** ~~Il ricorso unitamente alla prova dell'avvenuto invio alla controparte, ai documenti allegati, alla accettazione dell'arbitro nominato, ed alla prova del pagamento dei diritti amministrativi di arbitrato, stabiliti in base alla Tabella E del Regolamento di Giustizia. deve essere depositato presso la Segreteria della CVA entro 5 giorni dall'invio alla controparte.~~

5. La parte che ha ricevuto l'istanza può nei 20 giorni successivi alla ricezione del ricorso, **costituirsì nel procedimento depositando presso la Segreteria della CVA una memoria, inviata alla parte istante entro il medesimo termine a mezzo posta elettronica o altro mezzo equipollente.** ~~inviare all'istante a mezzo raccomandata, fax o altro mezzo equipollente una memoria di risposta.~~

6. Nella memoria la parte resistente:

a) deve indicare il nome e cognome della parte resistente, la denominazione se trattasi di soggetto collettivo, il nome e cognome del legale rappresentante del soggetto collettivo;

b) deve indicare la propria residenza, o la sede se si tratta di soggetto collettivo;

c) indica il nome e cognome del difensore munito di procura se nominato;

d) svolge le proprie eccezioni e difese;

e) propone le eventuali domande riconvenzionali;

f) indica i mezzi di prova dei quali intende chiedere l'ammissione e i documenti che offre in comunicazione indica il nominativo dell'arbitro di parte, scelto tra i soggetti iscritti nella Lista di cui all'art.101 del presente Regolamento. In difetto l'arbitro di parte è nominato dalla CVA sempre tra i soggetti iscritti nella Lista, nel rispetto dei criteri dettati ai sensi dell'art.105 comma 3 del presente Regolamento.

h) deve indicare l'indirizzo **di posta elettronica** ~~fax o e-mail~~ presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative all'arbitrato. In mancanza ogni comunicazione si intende effettuata mediante deposito presso la Segreteria della CVA

7. La memoria deve essere sottoscritta dalla parte resistente o dal difensore munito di procura rilasciata a margine o in calce alla memoria. **Alla memoria deve essere allegata l'accettazione dell'arbitro nominato. In difetto la CVA procede ai sensi del precedente comma 6 lett. f). L'accettazione della nomina deve contenere la dichiarazione di responsabilità dell'arbitro di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt.101 e 102 del presente Regolamento.**

8. **Alla memoria vanno allegati i documenti, oltre alla prova dell'avvenuto invio alla controparte, ed alla accettazione dell'arbitro nominato.** ~~La memoria unitamente alla prova dell'avvenuto invio alla parte istante, con i documenti allegati, deve essere depositata presso~~

Art. 104 bis Domanda riconvenzionale

1. **La parte resistente, qualora intenda svolgere domanda riconvenzionale, deve formularla, a pena di decadenza, con la memoria di cui all'art. 104, nel termine di 20 giorni ivi previsto.**

2. **Nel caso previsto al comma 1 la parte ricorrente, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della memoria di cui all'art. 104, può a sua volta prendere posizione sulla domanda riconvenzionale inviando alla controparte una memoria unitamente ad eventuali documenti allegati. La memoria ed i documenti devono essere depositati altresì presso la Segreteria della CVA entro i successivi tre giorni.**

Art.105 -Composizione del Collegio Arbitrale -Dichiarazione di manifesta incompetenza arbitrale

1. Il Presidente del Collegio Arbitrale **è nominato dalla CVA** ~~scelto di comune accordo dalle parti o, su loro mandato, dagli arbitri di parte, tra coloro che sono iscritti nella Lista di cui all'art.101 del presente Regolamento nel termine di 5 giorni dalla data di comunicazione dell'accettazione della loro nomina, ai sensi del comma 4. La CVA provvede alla nomina~~ **decorsi 7 giorni** dalla scadenza del termine per la costituzione della **parte resistente. Contestualmente la CVA provvede anche alla nomina degli arbitri qualora le parti non vi abbiano provveduto, o qualora la parte intimata non si sia costituita.**

2. Il provvedimento di nomina è trasmesso, a cura della Segreteria della CVA, entro tre giorni ai soggetti nominati, che, entro i tre giorni successivi, devono far pervenire l'accettazione presso la Segreteria della CVA. L'accettazione della nomina deve contenere la dichiarazione di responsabilità dell'arbitro di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 101 e 102 del presente Regolamento.

Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 1, il Presidente del Collegio Arbitrale è nominato dalla CVA, sempre tra i soggetti iscritti nella Lista. La Segreteria della CVA comunica la nomina al Presidente così designato.

3. La CVA stabilisce preventivamente criteri generali, fra i quali deve essere prevista la rotazione degli arbitri, ai quali attenersi per la scelta del Presidente del Collegio Arbitrale e per la scelta dell'arbitro di parte, tra coloro che sono iscritti nella Lista di cui all'art.101 del presente Regolamento, quando si deve provvedere ai sensi del precedente comma 2, e dell'art.104, comma 2, lett. g) e comma 6, lett. g).

4. L'incarico di arbitro e di Presidente del Collegio deve essere accettato per iscritto entro 3 giorni dalla comunicazione della nomina. L'accettazione della nomina deve essere comunicata alle parti e alla CVA entro 24 ore e deve contenere la dichiarazione di responsabilità dell'arbitro di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt.101 e 102 del presente Regolamento.

4. La CVA: a) qualora ravvisi, sulla base del ricorso introduttivo e della memoria di resistenza, la manifesta incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia, per non essere oggetto della clausola compromissoria di cui all'art.54 dello Statuto federale, la dichiara con proprio provvedimento che viene comunicato alle parti e agli arbitri se già nominati. In tale caso la CVA esaurisce la procedura senza dare corso agli ulteriori atti;

b) se non deve provvedere, a norma della precedente lettera a), la CVA nomina l'arbitro di parte nei casi previsti dall'art.104, comma 2, lett. g), e comma 6, lett. g) del presente Regolamento, e invita le parti a nominare il Presidente del Collegio nel termine di giorni 5 decorrente dalla comunicazione della accettazione della loro nomina, ai sensi del comma 1.

5. La Segreteria della CVA comunica alle parti e agli arbitri l'adozione del provvedimento di cui al comma 5 lett. a). Negli altri casi invia ai componenti del Collegio Arbitrale la comunicazione delle nomine effettuate dalle parti e, se adottato ai sensi del precedente comma 2, il provvedimento di nomina del Presidente del Collegio.

6. Ricevute le accettazioni degli arbitri di parte e del Presidente del Collegio, la CVA, verificata la completezza e la regolarità degli atti, dichiara costituito il Collegio. **Il provvedimento di costituzione è trasmesso, nei tre giorni successivi, alle parti ed ai componenti del Collegio, a cura della Segreteria della CVA.**

Art.106 -Procedura

1. Il Presidente del Collegio, fissa la data della riunione, che deve tenersi nel termine di giorni **10 dalla comunicazione** del provvedimento di costituzione del Collegio.

2. La data viene tempestivamente comunicata a cura della Segreteria della CVA alle parti costituite.

3. Le parti che abbiano chiesto di ascoltare testimoni o che intendano essere ascoltate personalmente hanno l'onere di comparire e di invitare a propria cura e spese i testimoni indicati perché siano presenti alla riunione.

4. La CVA provvede alla sostituzione di uno o più componenti del Collegio Arbitrale che nel corso dell'arbitrato rinuncino al mandato, ovvero vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità.

5. Le riunioni si svolgono, fatti salvi comprovati motivi di indisponibilità della sede, presso gli Uffici della Federazione Italiana Pallacanestro in Roma. **Il Collegio, in caso di indisponibilità della sede o per altre motivate ragioni, con il provvedimento di fissazione della riunione, può stabilire che essa avvenga con modalità telematiche e da remoto.**

6. Alla prima riunione fissata ai sensi del comma 1 il Collegio, accertata la sua regolare costituzione:

a) verifica l'ammissibilità del ricorso;

b) verifica la regolarità di instaurazione della procedura;

c) esperisce un tentativo di conciliazione;

d) decide sulla ammissione dei mezzi di prova;

e) acquisisce le prove ammesse e provvede ad ascoltare le parti e i testimoni;

f) invita le parti alla discussione e alla precisazione delle conclusioni.

7. Il Collegio può disporre il rinvio ad una riunione successiva:

a) per comprovato e documentato impedimento a comparire della parte, o del suo difensore cui la parte abbia rilasciato procura;

b) quando la parte resistente abbia svolto rituale domanda riconvenzionale. In tale caso il Collegio assegna alla parte istante un termine non superiore a 10 giorni per replicare alla domanda e chiedere eventuali mezzi di prova;

b) quando il Collegio abbia ammesso la prova orale, ma la stessa non possa essere espletata nella medesima riunione per comprovato e documentato impedimento a comparire della persona che deve essere ascoltata;

c) quando il Collegio abbia ammesso la prova orale e per la complessità della stessa ovvero per il numero di persone da ascoltare, l'istruttoria non possa essere conclusa in una unica riunione;

d) quando decida di avvalersi di una consulenza tecnica o di acquisire d'ufficio, o su istanza di parte, ulteriori elementi istruttori ritenuti rilevanti che non possono essere acquisiti nella medesima riunione.

8. Nei casi previsti al comma 7 la successiva riunione non può essere fissata oltre i 10 giorni successivi. Tranne che nei casi di rinvio, il Collegio esaurisce l'attività alla prima riunione, invita le parti a precisare le conclusioni e trattiene la controversia in decisione.

9. Quando il Collegio trattiene la controversia in decisione può, su richiesta di parte, assegnare termini non superiori a 10 giorni per il deposito e lo scambio di memorie di carattere conclusivo. e termini non superiori a ulteriori 5 giorni per il deposito e lo scambio di eventuali brevi repliche.

10. I provvedimenti nel corso della procedura sono adottati dal Collegio a maggioranza.

11. Delle riunioni viene redatto processo verbale **sottoscritto dal Presidente del Collegio.**

Art.107 -Termine per la decisione e deposito del lodo

1. Il Collegio decide e redige il lodo applicando le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali, i principi generali dell'ordinamento giuridico e le norme del diritto sportivo

2. Il lodo deve essere pronunciato nel termine di giorni **40 decorrente dalla comunicazione del provvedimento di costituzione del Collegio di cui all'art.105 comma 6** data dell'ultima accettazione di nomina da parte degli arbitri.

3. Il termine di cui al comma 2 è prorogato di 30 giorni nei seguenti casi e per non più di una volta per ciascuno di essi:

a) quando vi sia accordo scritto delle parti, comunicato al Collegio Arbitrale;

b) nelle ipotesi previste all'art.106 comma 7 lett. b), c) ed d) del presente Regolamento, quando il Collegio abbia dovuto disporre rinvio per la assunzione delle prove;

c) se è modificata la composizione del Collegio.

4. Il lodo deve essere depositato in originale, unitamente al fascicolo della procedura, presso la Segreteria della CVA entro 5 giorni dalla sottoscrizione a cura del Presidente del Collegio.

Art.109 -Esecutività e ratifica

1. La CVA, ricevuto il lodo nei termini e modi di cui all'art.107 comma 4 del presente Regolamento, ~~con provvedimento da assumere nella prima riunione successiva,~~ accertata la regolarità formale del lodo **e l'assenza di motivi di nullità,** lo ratifica, **provvedendo contestualmente alla sua regolarizzazione con l'imposta di bollo,** e lo dichiara esecutivo assegnando alla parte soccombente un termine di giorni 20 per l'adempimento. Nel caso in cui ravvisi una irregolarità, la CVA rimette il lodo al Presidente del Collegio con provvedimento motivato, fissando all'uopo un termine per le determinazioni di competenza.

2. La Segreteria della CVA:

a) comunica alle parti costituite il lodo, mediante trasmissione integrale dello stesso, unitamente al provvedimento di ratifica ed esecutività con la fissazione del termine per provvedere. Dall'invio della comunicazione decorre per la parte soccombente il termine di 20 giorni per adempiere. La comunicazione viene trasmessa agli indirizzi disposta elettronica certificata indicati dalle parti sull'istanza e sulla memoria di risposta, e in mancanza, mediante deposito presso la Segreteria della CVA;

b) comunica all'Ufficio Tesseramento Nazionale o a quello Regionale interessato il provvedimento di esecutività, ai fini di cui al successivo comma 3.

3. Dall'invio della comunicazione di cui al comma 2 lett. a), la parte soccombente non può procedere a tesseramenti di giocatori non precedentemente tesserati per la medesima Affiliata e non può procedere a tesseramenti di giocatori già tesserati ma con "status" diverso rispetto a quello cui darebbe luogo il nuovo tesseramento. La medesima parte non può procedere a tesseramenti di nuovi tesserati CNA. Qualora posti in essere, detti tesseramenti non hanno effetto ai fini sportivi, ad eccezione dei rinnovi di autorità e dei passaggi di categoria.

4. Dall'invio della comunicazione di cui al comma 2 lett. a), inoltre, sono inibite le dimissioni, e qualora rassegnate prima della detta comunicazione sono prive di effetti ai fini sportivi, del

Presidente, del Vicepresidente, e tutti di componenti del Consiglio Direttivo della Affiliata soccombente. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, l'inibizione permane sino alla dichiarazione di morosità di cui all'art.174.

5.La parte soccombente è tenuta a comunicare alla Segreteria della CVA l'avvenuto adempimento comprovandolo con idonea dichiarazione della parte creditrice. La Segreteria della CVA comunica a sua volta l'adempimento all'Ufficio Tesseramento Nazionale e a quelli Regionali interessati e da tale comunicazione cessano gli effetti di cui al comma 3 precedente. **Da tale comunicazione cessa altresì l'inibizione di cui al precedente comma 4.**

~~5.Dall'invio della comunicazione della Segreteria del Basketball Arbitral Tribunal, la parte soccombente non può procedere a tesseramenti di giocatori non precedentemente tesserati per la medesima Affiliata e non può procedere a tesseramenti di giocatori già tesserati ma con "status" diverso rispetto a quello cui darebbe luogo il nuovo tesseramento. La medesima parte non può procedere a tesseramenti di nuovi tesserati CNA. Qualora posti in essere, detti tesseramenti non hanno effetto ai fini sportivi, ad eccezione dei rinnovi di autorità e dei passaggi di categoria. I tesseramenti potranno essere effettuati solo a seguito di nuova comunicazione da parte della Segreteria del BAT riguardo l'avvenuto adempimento delle pendenze.~~

Art.110 -Inadempimento

1.Decorso il termine assegnato dalla CVA senza che la parte obbligata abbia adempiuto e fornito la prova liberatoria dell'adempimento, ferma restando la permanenza degli effetti della esecutività di cui al precedente art.109 **comma 3**, la Segreteria della CVA rimette gli atti al Consiglio federale per la dichiarazione di morosità della parte inadempiente.

2. L'adempimento integrale alle obbligazioni di cui al lodo, determina la cessazione degli effetti di cui al precedente art.109 comma 3. Qualora tale prova pervenga oltre il termine assegnato, ma prima che il Consiglio federale abbia dichiarato la morosità, la Segreteria della CVA comunica l'avvenuto adempimento all'Ufficio Tesseramento Nazionale e a quelli Regionali interessati ai fini della cessazione degli effetti di cui al precedente art.109, comma 3.

3.Le conseguenze derivanti dalla dichiarazione di morosità adottata dal Consiglio federale, nei confronti di Affiliate, sono disciplinate nel Titolo II - Capo VIII del presente Regolamento.

4.Il provvedimento di dichiarazione di morosità adottato dal Consiglio federale nei confronti di tesserati che siano risultati soccombenti e non abbiano adempiuto, è trasmesso al Tribunale federale ai sensi ed agli effetti dell'art. 46 comma 2 del Regolamento di Giustizia.

Art.111 -Sospensione effetti stato di morosità

~~1.L'eventuale impugnazione del lodo dinanzi alla Autorità Giudiziaria non sospende gli effetti della esecutività dello stesso né gli effetti della dichiarazione di morosità.~~

Art.111 -Istanza di ingiunzione

1. Quando la controversia si fonda sul credito di una somma di danaro, liquida ed esigibile, dovuta a titolo di corrispettivo, compenso o rimborso spese, risultante da accordo redatto in forma scritta, datato e sottoscritto dalle parti, il tesserato, affiliato e associato, che si afferma creditore, può chiedere alla CVA di pronunciare provvedimento di ingiunzione di pagamento. ~~Su ricorso del tesserato o della Affiliata che afferma di essere creditore nei confronti di una Affiliata di una somma di danaro, liquida ed esigibile, dovuta a titolo di corrispettivo, compenso o rimborso spese, risultante da accordo redatto in forma scritta, datato e sottoscritto dalle parti, può essere pronunciato provvedimento di ingiunzione.~~

2.Il ricorso deve essere depositato alla Segreteria della CVA e deve contenere, a pena di improcedibilità:

a) nome, cognome, denominazione e nome del legale rappresentante, se trattasi di ente collettivo, domicilio o sede dell'istante, nonché indirizzo **di posta elettronica** ~~fax o e-mail~~ al quale ricevere le comunicazioni. In mancanza le comunicazioni sono effettuate con deposito presso la Segreteria della CVA;

b) nome cognome, denominazione e nome del legale rappresentante se trattasi di ente collettivo, domicilio o sede della parte intimata;

c) indicazione dell'indirizzo **al quale** ~~di posta elettronica certificata della parte intimata~~ alla quale deve essere trasmesso il ricorso e il pedissequo provvedimento di ingiunzione;

d) l'indicazione esatta della fonte del credito, del periodo cui si riferisce e dell'ammontare del credito;

e) la espressa richiesta di emettere ingiunzione di pagamento dell'importo indicato nel ricorso nei confronti della parte intimata.

3. Al ricorso deve essere allegato a pena di improcedibilità l'accordo redatto in forma scritta, datato e debitamente sottoscritto dall'istante e dalla parte intimata, dal quale deve risultare che l'istante ha titolo per azionare la procedura per l'importo ed il periodo indicati nel ricorso nei confronti della parte intimata. Al ricorso deve essere altresì allegata la prova dell'avvenuto pagamento del contributo di procedura da parte dell'istante, nella misura prevista dalla Tabella E del Regolamento di Giustizia.

Art.112-Procedimento

1. La CVA, ricorrendone **verificata la sussistenza delle** condizioni provvede ad emettere l'ingiunzione di pagamento in calce al ricorso originale. Qualora ravvisi che non vi sono i presupposti per l'emissione della ingiunzione, emette provvedimento di rigetto dandone comunicazione alla parte istante a cura della Segreteria della CVA.

2. Nel provvedimento di ingiunzione la CVA:

a) ingiunge alla parte intimata di pagare all'istante, nel termine di giorni 20 dalla ricezione del ricorso e del pedissequo provvedimento di ingiunzione, per la causale di cui al ricorso, la somma che deve essere espressamente indicata nel provvedimento di ingiunzione, oltre l'importo versato dall'istante a titolo di contributo, nonché le eventuali spese di assistenza e difesa;

b) avverte la parte intimata che ha la facoltà di opporsi alla ingiunzione mediante ricorso, da proporsi nelle forme e nei termini di cui al successivo art.113;

c) avverte la parte intimata che, decorsi i 20 giorni, senza che sia stato adempiuto a quanto previsto nell'ingiunzione, questa diventerà esecutiva senza altri avvisi, con le conseguenze di cui all'art. 109.

d) deposita senza indugio il ricorso ed il pedissequo provvedimento presso la Segreteria della CVA per i successivi adempimenti.

3. La Segreteria della CVA trasmette alla parte istante ed a quella intimata, agli indirizzi di ~~posta elettronica certificata~~ indicati nel ricorso, copia del ricorso munito del pedissequo provvedimento di ingiunzione.

4. Dalla data di ricezione del provvedimento decorre per la parte intimata il termine di giorni 20 per l'adempimento. Decorso tale termine senza che sia pervenuta presso la Segreteria della CVA la prova dell'avvenuto adempimento, la CVA dichiara la esecutività del provvedimento di ingiunzione e la Segreteria della CVA ne dà comunicazione all'Ufficio Tesseramento Nazionale e a quelli Regionali interessati ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al precedente art.109. **Dalla medesima data sono inibite le dimissioni del Presidente, del Vicepresidente, e tutti di componenti del Consiglio Direttivo della affiliata soccombente. L'inibizione permane sino alla dichiarazione di morosità di cui all'art.174.**

La medesima comunicazione, tranne nelle ipotesi in cui è incardinata opposizione ai sensi del successivo art.113, è trasmessa ~~nonché~~ alla Segreteria Generale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.110 del presente Regolamento da parte del Consiglio federale.

~~8. L'esecutività dichiarata ai sensi del precedente comma [7] può essere sospesa su istanza della parte intimata solo quando dalla esecutività possa derivare un grave e irreparabile pregiudizio che la parte istante è tenuta a dimostrare. Sull'istanza di sospensione provvede la CVA ovvero il Collegio qualora sia stata proposta opposizione all'ingiunzione.~~

Art.113 -Opposizione a seguito di ingiunzione

1. La parte intimata che intende opporsi alla ingiunzione deve inoltrare ricorso, nelle forme prescritte all'art.104 del presente Regolamento, nel termine di giorni 20 dal ricevimento del ricorso e del pedissequo provvedimento di ingiunzione emesso ai sensi del precedente art.112.

2. Con il ricorso in opposizione l'opponente incardina una procedura arbitrale regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 104 e ss. del presente Regolamento. ~~Al ricorso in opposizione si applicano le disposizioni sulla procedura di arbitrato di cui agli artt.104 e seguenti del presente Regolamento.~~

3. Con il lodo emesso a seguito di opposizione il Collegio decide nel merito la controversia, previa revoca dell'ingiunzione. ~~conferma l'ingiunzione ovvero revoca o modifica in tutto o in parte la stessa indicandone i motivi.~~

4. Con la revoca e ~~modifica~~ del provvedimento di ingiunzione cessano gli effetti dell'esecutività della stessa.

Art.115 -Mancata esecuzione di lodi da parte di Società appartenenti al Settore Professionistico

1. Nei confronti delle Affiliate appartenenti al Settore Professionistico, la Lega competente per delega della Federazione, adotta gli stessi provvedimenti di cui agli articoli precedenti in quanto compatibili.

2.La mancata esecuzione di lodi nei termini fissati, costituisce grave infrazione all'ordinamento sportivo e comporta la revoca dell'affiliazione.

3.La revoca dell'affiliazione è di competenza del Consiglio federale.

4. La mancata esecuzione di lodi da parte di tesserati qualora obbligati, determina le conseguenze di cui all'art.110 comma 4.

Art.174 -Morosità di Società

1.Il mancato pagamento dei contributi federali nei termini stabiliti dai competenti organi federali comporta la declaratoria di morosità.

1 bis. Il mancato pagamento in favore della FIP, da parte delle società o dei tesserati, di somma che la FIP, sulla base delle regole FIBA in base al principio di solidarietà passiva, abbia dovuto versare a FIBA per debiti da essi contratti e non onorati, comporta, oltre alla rivalsa della FIP verso la società o il tesserato, per ogni somma pagata, altresì la declaratoria di morosità della società e del tesserato.

2.La morosità di una Società viene dichiarata dal Consiglio federale e, qualora non estinta nel termine ultimo fissato dallo stesso, comporta la revoca della affiliazione dalla Federazione della Società morosa, con effetto decorrente dal termine del Campionato in corso al momento del provvedimento, e la esclusione dal diritto di partecipazione ai Campionati federali.

3.La morosità di una Società, dichiarata dal Consiglio federale per inadempimento agli obblighi di pagamento stabiliti in uno o più lodi arbitrari resi e disciplinati in base alle norme di cui al presente Regolamento, se non estinta nel termine ultimo fissato dal Consiglio federale nella delibera dichiarativa della morosità, comporta l'irrogazione della sanzione, a carico della Società inadempiente, della penalizzazione di uno o più punti in classifica ai sensi dell'art.53 comma 2 Regolamento di Giustizia. A tale scopo, decorso il termine assegnato dal Consiglio federale con la delibera dichiarativa della morosità, senza che sia intervenuto l'adempimento, comprovato dalle liberatorie degli aventi diritto, gli atti vengono trasmessi dalla Segreteria Generale al Tribunale federale.

3 bis. In ogni caso, se la morosità dichiarata ai sensi del presente comma non venga estinta entro il termine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata, il Consiglio federale, provvederà a revocare l'affiliazione alla Società morosa con effetto decorrente dal termine del Campionato in corso al momento del provvedimento, e la esclusione dal diritto di partecipazione ai Campionati federali. La Società di cui sia stata revocata l'affiliazione può presentare ricorso alla Giunta Nazionale del CONI a norma dell'art. 4 comma 5 dello Statuto nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) dalla comunicazione della delibera del Consiglio Federale.

4.La revoca della affiliazione e l'esclusione dal diritto di partecipazione ai Campionati, conseguente alla morosità dichiarata e non estinta ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 può essere pronunciata dal Consiglio federale fino al trentesimo giorno antecedente l'effettivo inizio del massimo Campionato cui la Società sia iscritta a partecipare. Il Consiglio federale, sentito il Comitato Regionale di appartenenza, può mantenere l'affiliazione della Società, ove ravvisi casi di forza maggiore o di eccezionale rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei Campionati.

5. In caso di morosità:

a) il Legale Rappresentante (Presidente del Consiglio Direttivo e/o Amministratore Unico e/o soggetto con qualifica diversa ma comunque individuabile come Legale Rappresentante) della società morosa non potrà tesserarsi a qualsiasi titolo per la Federazione;

b) Il Vicepresidente della Società morosa non potrà tesserarsi a qualsiasi titolo per la Federazione per il periodo di anni 3 (tre) a partire dall'inizio dell'anno sportivo successivo alla data della delibera della morosità in caso di morosità relativa ad importi fino ad Euro 30.000/00 (trentamila), avuto riguardo all'entità dei contributi federali non pagati e/o delle somme riportate nei provvedimenti CVA e/o nei lodi arbitrari e non anche degli interessi;

c) i componenti del Consiglio Direttivo della società morosa non potranno tesserarsi a qualsiasi titolo per la Federazione per il periodo di periodo di anni 1 (uno) a partire dall'inizio dell'anno sportivo successivo alla data della delibera della morosità in caso di morosità relativa ad importi fino ad Euro 30.000/00 (trentamila), avuto

riguardo all'entità dei contributi federali non pagati e/o delle somme riportate nei provvedimenti CVA e/o nei lodi arbitrali e non anche degli interessi;

d) Il Vicepresidente della società morosa non potrà tesserarsi a qualsiasi titolo per la Federazione per il periodo di anni 5 (cinque) a partire dall'inizio dell'anno sportivo successivo alla data della delibera della morosità in caso di morosità relativa ad importi superiori ad Euro 30.000/00 (trentamila), avuto riguardo all'entità dei contributi federali non pagati e/o riportate nei provvedimenti CVA e/o nei lodi arbitrali e non anche degli interessi;

e) i componenti del Consiglio Direttivo della società morosa non potranno tesserarsi a qualsiasi titolo per la Federazione per il periodo di periodo di anni 2 (due) a partire dall'inizio dell'anno sportivo successivo alla data della delibera della morosità in caso di morosità relativa ad importi superiori ad Euro 30.000/00 (trentamila), avuto riguardo all'entità dei contributi federali non pagati e/o delle somme riportate nei provvedimenti CVA e/o nei lodi arbitrali e non anche degli interessi;

Nel caso di morosità di una società deliberata dal Consiglio federale ai sensi dei commi 1-2-3 del presente articolo con provvedimento che dovrà espressamente contenere esplicito riferimento ai divieti di tesseramento per i soggetti e per i tempi di cui al presente comma, la Segreteria Generale della FIP dovrà comunicare la suddetta delibera ai tesserati di cui alle lettere a), b), c) che precedono. Avverso la delibera del Consiglio federale i singoli tesserati direttamente interessati hanno facoltà di proporre ricorso al Tribunale federale in primo grado nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) dalla data di comunicazione della delibera stessa.

5 bis In caso di recidiva i tesserati di cui al comma 5) lettere b), c), d) ed e) non potranno tesserarsi a qualsiasi titolo per la Federazione per il doppio del periodo previsto rispetto al ruolo e all'ammontare dei debiti risultanti al momento della recidiva. In caso di ulteriore recidiva i tesserati di cui alle lettere b), c), d) ed e) non potranno tesserarsi a qualsiasi titolo per la Federazione.

5 ter Il divieto di tesseramento di cui ai commi 5) e 5 bis) decade nel momento in cui la morosità della società viene estinta.

6. Il Consiglio federale, in caso di morosità dichiarata ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, e non estinta, può ricorrere all'esercizio dell'azione giudiziaria nei confronti dei responsabili.

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

TABELLA E – CONTRIBUTI ISTANZE, RICORSI E RECLAMI

Ricorso secondo grado	€ 150,00
-----------------------	----------

ISTANZA ALLA COMMISSIONE TESSERAMENTO	
Trasferimento per mancata utilizzazione (art.18 R.E. Tess.)	€ 50,00
Tesseramento per cambiamento residenza (art.19 R.E. Tess.)	
Tesserati CNA e Dirigenti art.43 R.E. Tess.	€ 50,00

ARBITRATI E PROCEDURE DI INGIUNZIONE	
Procedura Ordinaria	
Controversia fino a € 5.000,00	€ 250,00
Controversia da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 450,00
Controversia da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 750,00
Controversia da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 1.050,00
Controversia da € 50001,00 a € 200.000,00	€ 1.550,00
Controversia da oltre € 200.000,00	€ 1.750,00
Procedura di ingiunzione*	
Controversia fino a € 5.000,00	€ 100,00

Controversia da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 200,00
Controversia da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 350,00
Controversia da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 500,00
Controversia da € 50001,00 a € 200.000,00	€ 750,00
Controversia da oltre € 200.000,00	€ 850,00
* In caso di opposizione alla ingiunzione l'opponente è tenuto a versare il contributo per la procedura ordinaria in base al valore della controversia	

TABELLA F – COMPENSI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO ARBITRALE

	Minimo	Massimo
Controversie fino a € 10.000,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00
Controversie da € 10.001,00 a € 50.000,00	€ 3.000,00	€ 7.500,00
Controversie da € 50.001,00 a € 200.000,00	€ 6.000,00	€ 10.000,00
Controversie da € 200.001,00 a € 500.000,00	€ 9.000,00	€ 15.000,00
Controversie oltre € 500.001,00	€ 14.000,00	€ 20.000,00

DELIBERA N.39/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il Regolamento C.N.A. che disciplina la composizione ed i compiti dei componenti il Comitato Nazionale Allenatori e le modalità di organizzazione, tesseramento, formazione, aggiornamento e coordinamento dei tesserati CNA;

ritenuta la necessità di approvare la versione integrale del Regolamento CNA;

DELIBERA

di approvare, con effetto subordinato al parere favorevole del CONI, il Regolamento CNA nella stesura allegata alla presente delibera.

DELIBERA N.40/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.111/2021, assunta dal Presidente federale in data 11 maggio 2021, con la quale si ammette, esclusivamente per la stagione sportiva 2020/2021, il tesseramento regionale dell'atleta Zanotti Giacomo;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n.111/2021, assunta dal Presidente federale in data 11 maggio 2021.

DELIBERA N.41/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.112/2021, assunta dal Presidente federale in data 18 maggio 2021, con la quale si stabilisce di prorogare il tesseramento degli atleti di categoria giovanile per i soli campionati giovanili, "Open" e "Coppa del Centenario", e degli atleti senior per i soli campionati "Open" e "Coppa del Centenario" entro il termine del 30 giugno 2021;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n.112/2021, assunta dal Presidente federale in data 18 maggio 2021.

DELIBERA N.42/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.113/2021, assunta dal Presidente federale in data 31 maggio 2021, con la quale si stabilisce di posticipare la pubblicazione delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2021/2022 successivamente al termine del 31 maggio, di posticipare la chiusura della stagione sportiva 2020/2021 e di emanare le scadenze relative alla stagione sportiva 2021/2022;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n.113/2021, assunta dal Presidente federale in data 31 maggio 2021.

DELIBERA N.43/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.118/2021, assunta dal Presidente federale in data 7 giugno 2021, con la quale si stabilisce di accogliere l'istanza presentate dal Sig. Esposito Ethan Vincenzo, nato a Napoli il 22/10/1999, equiparandolo ad atleta con lo status di formazione italiana a partire dalla stagione sportiva 2021/2022;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n.118/2021, assunta dal Presidente federale in data 7 giugno 2021.

DELIBERA N.44/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.121/2021, assunta dal Presidente federale in data 10 giugno 2021, con la quale si stabilisce di modificare la normativa relativa all'ammissione al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2021/2022;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n.121/2021, assunta dal Presidente federale in data 10 giugno 2021.

DELIBERA N.45/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.134/2021, assunta dal Presidente federale in data 30 giugno 2021, con la quale si stabilisce di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali per l'anno sportivo 2021/2022;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n.134/2021, assunta dal Presidente federale in data 30 giugno 2021.

DELIBERA N.46/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.137/2021, assunta dal Presidente federale in data 5 luglio 2021, con la quale si stabilisce di approvare il testo tipo di fideiussione bancaria che deve essere utilizzato dalle Società deputate a formalizzare l'iscrizione al Campionato di Serie B maschile a.s.2021/2022;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n.137/2021, assunta dal Presidente federale in data 5 luglio 2021.

DELIBERA N.47/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.138/2021, assunta dal Presidente federale in data 14 luglio 2021, con la quale si approvano la formula e le date di svolgimento dei Campionati di Serie A1 femminile e A2 femminile per l'anno sportivo 2021/2022;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n.138/2021, assunta dal Presidente federale in data 14 luglio 2021.

DELIBERA N.48/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.139/2021, assunta dal Presidente federale in data 15 luglio 2021, con la quale si stabilisce che le sole Società che abbiano ottenuto la promozione al Campionato Nazionale di Serie B maschile o al Campionato Nazionale di Serie A2 femminile dopo l'8 luglio 2021, possano richiedere l'attribuzione del titolo sportivo, a norma dell'art. 180 del Regolamento Organico, entro e non oltre il 21 luglio 2021;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n.139/2021, assunta dal Presidente federale in data 15 luglio 2021.

DELIBERA N.49/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.5/2021, assunta dal Presidente federale in data 22 luglio 2021, con la quale è stato modificato, con effetto immediato, il testo delle Disposizioni Organizzative Annuali 2021/2022;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n.5/2021, assunta dal Presidente federale in data 22 luglio 2021.

DELIBERA N.50/2021

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>vista</u>	la propria delibera n.134/2021 assunta in data 30 giugno 2021, con la quale sono state emanate le Disposizioni Organizzative Annuali per l'anno sportivo 2021/2022;
<u>vista</u>	altresì la delibera n. 5/2021 assunta dal Presidente federale in data 22 luglio 2021 e ratificata nell'odierna adunanza con delibera n. 49/2021 con la quale è stato modificato, con effetto immediato, il testo delle Disposizioni Organizzative Annuali 2021/2022;
<u>visto</u>	in particolare il LIBRO XI delle sopracitate Disposizioni Organizzative Annuali 2021/2022 che riporta "DATE e FORMULE CAMPIONATI e COPPE";
<u>ravvisata</u>	la necessità di integrare il paragrafo 71.1 "Campionati Maschili" del Capitolo 71 "Calendari e formule Campionati Nazionali" del sopracitato LIBRO XI con la formula di svolgimento dei Campionati Nazionali di Serie A2 maschile e B maschile a.s. 2021/2022;
<u>esaminata</u>	la proposta della Lega Nazionale Pallacanestro, pervenuta in data 15 luglio 2021 relativa anche alla formula dei Campionati di Serie A2 e Serie B maschile anno sportivo 2021/2022;
<u>acquisito</u>	il parere positivo del Coordinatore del Settore Agonistico;
<u>ritenuta</u>	la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare la formula di svolgimento dei Campionati di Serie A2 e Serie B maschile anno sportivo 2021/2022, come di seguito riportato:

di integrare il paragrafo 71.1 "Campionati Maschili" - Capitolo 71 "Calendari e formule Campionati Nazionali" del Libro XI delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2021/2022 con il testo di seguito riportato:

Campionato serie A2 Stagione 21/22

Formula:

fase di qualificazione

2 gironi di 14 squadre

Andata /Ritorno per 26 gare

Seconda fase

fase orologio composta da 4 gare incrociando le due squadre dell'altro girone che precedono (gare fuori casa) e che seguono (gare in casa) per ogni singola posizione in classifica

Play off

due tabelloni incrociando le prime otto squadre classificate di ogni girone al termine della fase ad orologio quarti, semifinale e finale di ogni tabellone al meglio delle 5 gare con il seguente calendario: gara 1, gara 2 ed eventuale gara 5 si disputeranno in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine della fase ad orologio

Play out

play out incrociati tra le squadre classificate al 12° e 13° posto di ogni girone al meglio delle 5 gare con il seguente calendario: gara 1, gara 2 ed eventuale gara 5 si disputeranno in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine della fase ad orologio

promozioni

le 2 squadre promosse saranno le vincitrici del proprio tabellone di play off

retrocessioni

retrocederanno al Campionato di serie B le due squadre 14^a classificate e le due squadre perdenti la fase di playout

note.

parità dopo orologio

in caso di parità in classifica all'interno del girone si terrà contro degli scontri diretti effettuati nella fase di qualificazione e, in caso di ulteriore parità, del quoziente canestri al termine della fase ad orologio

in caso di ritiro o estromissione durante la fase ad orologio

verrà applicato il punto B del comma 3 dell'art.17 RE gare

Campione d'Italia A2

Gara a/r tra le vincenti i play off a somma di punti con la disputa della gara di ritorno in casa della meglio classificata al termine della fase ad orologio

Campionato serie B stagione 21/22

Formula di Svolgimento

Organico a. s. 2021/2022

N.64 squadre

Le squadre verranno suddivise in quattro gironi da 16 squadre che si incontreranno tra di loro con gare di andata e ritorno.

Al termine della fase di qualificazione:

- Le squadre classificate dal 1° all'8° posto di ogni girone accederanno ai Play Off;
- le squadre classificate dal 12° al 15° posto accederanno ai Play Out per decretare sette retrocessioni al Campionato di Serie C a.s.2022/2023;
- le squadre classificate al 16° retrocedono al Campionato di Serie C a.s.2022/2023;

Promozione al Campionato di Serie A2 2022/2023

- n. 4 squadre vincenti i Play Off.

Play Off

I quarti di finale, le semifinali e la finale si disputeranno al meglio delle cinque gare, con il seguente calendario: gara 1, gara 2 ed eventuale gara 5 si disputeranno in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine della fase di qualificazione. Gli accoppiamenti verranno determinati incrociando le posizioni in classifica delle prime 8 classificate del girone A con le prime 8 classificate del girone B e le prime 8 classificate del girone C con le prime 8 classificate del girone D.

Retrocessione al Campionato di Serie C 2022/2023

- le squadre classificate all'ultimo posto (quattro), le squadre peggio classificate di ogni girone tra le perdenti i Play Out (quattro) e le squadre perdenti le gare del concentramento nazionale successivo ai Play Out (tre), retrocederanno alla Serie C a.s.2022/2023.

PLAY OUT

Le squadre classificate dal 12° al 15° posto di ciascun girone accederanno ai Play Out che si disputano al meglio delle cinque gare, con il seguente calendario: gara 1, gara 2 ed eventuale gara 5 si disputeranno in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine della fase di qualificazione.

Le due squadre vincenti i Play Out di ogni girone parteciperanno al Campionato di Serie B a.s.2022/2023.

La squadra perdente i Play Out, con la peggior classifica della fase di qualificazione del proprio girone, retrocederà al Campionato di Serie C a.s.2022/2023.

La squadra perdente i Play Out, con la migliore classifica della fase di qualificazione del proprio girone, disputerà un concentramento nazionale per determinare tre ulteriori retrocessioni.

DELIBERA N.51/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2021/2022;

esaminata la proposta relativa alla composizione dei gironi per il Campionato di Serie A2 maschile avanzata dalla Lega Nazionale Pallacanestro in data 21 luglio 2021;

acquisito il parere positivo del Coordinatore del Settore Agonistico;

ritenuta la proposta presentata meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di disporre la composizione dei gironi del Campionato di Serie A2 maschile per l'anno sportivo 2021/2022, come di seguito riportato:

GIRONE VERDE		
052446	AMICI PALL. UDINESE SSD ARL - UDINE	FRIULI V. GIULIA
000105	PALLACANESTRO CANTU' SPA	LOMBARDIA
028771	PALLACANESTRO PIACENTINA SDRL	EMILIA ROMAGNA
038417	PALLACANESTRO MANTOVANA S.S.D. A R.L. - MANTOVA	LOMBARDIA
006220	U.C.C. SRL SSD - CASALPUSTERLENGO (LO)	LOMBARDIA
014115	PALL. ORZINUOVI	LOMBARDIA
000602	URANIA BASKET MILANO SSD A R.L.	LOMBARDIA
001010	BLU BASKET 1971 S.DIL. ARL - TREVIGLIO (BG)	LOMBARDIA
029331	PALL. BIELLA SSDARL	PIEMONTE
055503	J BASKET MONFERRATO SSD ARL - CASALE MONFERRATO (AL)	PIEMONTE
004473	BASKET TORINO S.S.D. A R.L.	PIEMONTE
050009	SSD ORLANDINA BASKET A R.L. - CAPO D'ORLANDO (ME)	SICILIA
000287	C.S. PALL. TRAPANI SSDARL	SICILIA
012073	PISTOIA BASKET 2000 SRL	TOSCANA

GIRONE ROSSO		
055508	CHIETI BASKET 1974 S.S.D. A R.L.	ABRUZZO
052763	BASKET SCAFATI 1969 SSDARL	CAMPANIA
017207	BK RAVENNA P. MANETTI SSD ARL	EMILIA-ROMAGNA
052462	BENEDETTO XIV SSDARL - CENTO (FE)	EMILIA ROMAGNA
052478	KLEB BASKET FERRARA	EMILIA-ROMAGNA
051523	PALLACANESTRO 2.015 - FORLI'	EMILIA-ROMAGNA
052167	LATINA BASKET S.S.D. A R.L.	LAZIO
055513	STELLA AZZURRA BASKETBALL ACADEMY AA R.L. - ROMA	LAZIO
037085	EUROBASKET ROMA	LAZIO

051653	JANUS BASKET FABRIANO	MARCHE
051333	CESTISTICA CITTA' DI SAN SEVERO	PUGLIA
037945	NUOVA PALL. NARDO' (LE)	PUGLIA
055149	S..S.D. SAN GIOBBE BASKET CHIUSI A R.L.	TOSCANA
001848	SCALIGERA BASKET VERONA SSDARL	VENETO

DELIBERA N.52/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2021/2022;

esaminata la proposta relativa alla composizione dei gironi per il Campionato di Serie B maschile avanzata dalla Lega Nazionale Pallacanestro in data 21 luglio 2021;

acquisito il parere positivo del Coordinatore del Settore Agonistico;

ritenuta la proposta presentata meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di disporre la composizione dei gironi del Campionato di Serie B maschile per l'anno sportivo 2021/2022, come di seguito riportato:

GIRONE A		
000109	ROBUR ET FIDES POL. DIL. - VARESE	LOMBARDIA
000466	SANGIORGESE BASKET SSDRL - SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI)	LOMBARDIA
020614	OMNIA BASKET - PAVIA	LOMBARDIA
042009	NUOVA PALL. VIGEVANO 1955	LOMBARDIA
054462	JUNIOR KNIGHTS LEGNANO (MI)	LOMBARDIA
055652	LANGHE ROERO BASKETBALL SSD A RL - CORNELIANO D'ALBA (CN)	PIEMONTE
005542	FULGOR OMEGNA S.R.L.S.D.	PIEMONTE
034253	OLEGGIO MAGIC BASKET	PIEMONTE
002237	COLLEGE BASKETBALL BORGOMANERO (NO)	PIEMONTE
035112	LIBERTAS LIVORNO 1947	TOSCANA
000383	USE BASKET - EMPOLI (FI)	TOSCANA
000389	BASKET CECINA	TOSCANA
001088	A.S.DIL. C.S. ETRUSCA BASKET - SAN MINIATO (PI)	TOSCANA
050598	A.S.D. PIELLE LIVORNO	TOSCANA
055379	UNIONE SPORTIVA PINO BASKET FIRENZE	TOSCANA
051196	BASKET GOLFO - PIOMBINO (LI)	TOSCANA

GIRONE B		
054693	BOLOGNA BASKET 2016	EMILIA ROMAGNA
050402	A.S.D. PALLACANESTRO FIOREZZUOLA 1972 - FIOREZZUOLA D'ARDA (PC)	EMILIA ROMAGNA
000217	FALCONSTAR BASKET A.S.DIL. - MONFALCONE (GO)	FRIULI V. GIULIA

055520	UNITED EAGLES BASKETBALL SSDARL - UDINE	FRIULI V. GIULIA
000517	BERGAMO BASKET 2014	LOMBARDIA
023164	PALLACANESTRO CREMA	LOMBARDIA
036427	NUOVA PALL. OLGINATE	LOMBARDIA
035353	US PALL. AURORA DESIO 94	LOMBARDIA
044480	PALL. BERNAREGGIO 99	LOMBARDIA
046103	VIRTUS LUMEZZANE ASS. DIL. (BS)	LOMBARDIA
047869	JU.VI. CREMONA BASKET 1952 S.S.D. A.R.L.	LOMBARDIA
005777	PALLACANESTRO VICENZA 2012	VENETO
032275	VIRTUS BASKET PADOVA	VENETO
000636	BASKET CLUB JESOLO	VENETO
052460	RUCKER SANVE S.S.D.R.L. - SAN VENDEMIANO (TV)	VENETO
052745	BASKET MESTRE 1958 S.S.D. A R.L. - VENEZIA (VE)	VENETO

GIRONE C

055516	PALLACANESTRO ROSETO S.S.D. A R.L.	ABRUZZO
055528	TERAMO A SPICCHI 2K20 S.S.D. A R.L.	ABRUZZO
055534	GIULIA BASKET SSDARL – GIULIANA (TE)	ABRUZZO
000751	A. COSTA IMOLA BASKET SSDARL	EMILIA ROMAGNA
019439	A.S.D. NEW FLYING BALLS - OZZANO DELL'EMILIA (BO)	EMILIA ROMAGNA
052308	TIGERS CESENA - FORLI'	EMILIA ROMAGNA
054509	RAGGISOLARIS FAENZA SSD A RL	EMILIA ROMAGNA
055139	RINASCITA BASKET RIMINI S.S.D.R.L.	EMILIA ROMAGNA
055502	S.S.D. REAL SEBASTIANI RIETI S.R.L.	LAZIO
044075	LUISS - ROMA	LAZIO
046330	NPC RIETI PALLACANESTRO	LAZIO
001427	AURORA BASKET JESI SSDARL	MARCHE
006300	PALL. SENIGALLIA	MARCHE
007205	VIRTUS BASKET - CIVITANOVA MARCHE (MC)	MARCHE
023010	G.S.D. IL CAMPETTO - ANCONA	MARCHE
054324	S.S.SUTOR BASKET MONTEGRANARO	MARCHE

GIRONE D

055355	ASD PALLACANESTRO VIOLA SUPPORTERS TRUST - REGGIO CALABRIA	CALABRIA
038104	A.D. PALLACANESTRO PARTENOPE - NAPOLI	CAMPANIA
046751	VIRTUS ARECHI SALERNO	CAMPANIA
047198	A.DIL. VIRTUS POZZUOLI	CAMPANIA
054817	FORIO BASKET 1977 (NA)	CAMPANIA
046051	A.S.D. DEL.FES - AVELLINO	CAMPANIA
052764	FORMIA BASKETBALL A.S.D.	LAZIO
052727	VIRTUS TSB 2012 CASSINO	LAZIO
052453	A.S.D. PALL. MOLFETTA	PUGLIA
003021	A.D. CUS JONICO BASKET - TARANTO	PUGLIA
029366	ACTION NOW 2019 SSD a r.l. – MONOPOLI (BA)	PUGLIA
051529	A.S.D. TALOS BASKET RUVO - BISCEGLIE (BT)	PUGLIA
052425	SSDARL LIONS BASKET BISCEGLIE	PUGLIA
000370	S.S.D. FORTITUDO SRL - AGRIGENTO	SICILIA

008983	FORTITUDO BASKET - RAGUSA	SICILIA
054047	CESTISTICA TORRENOVESE AQUILA NEBRODI - TORRENOVA (ME)	SICILIA

DELIBERA N.53/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2021/2022;
esaminata la proposta relativa alla composizione dei gironi per il Campionato di Serie A2 femminile avanzata dalla Lega Basket Femminile in data 20 luglio 2021;

acquisito il parere positivo del Coordinatore del Settore Agonistico;

ritenuta la proposta presentata meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di disporre la composizione dei gironi del Campionato di Serie A2 femminile per l'anno sportivo 2021/2022, come di seguito riportato:

GIRONE NORD		
054014	LIBERTAS SPORTING BASKET SCHOOL ASD - UDINE	FRIULI V. GIULIA
023172	A.DIL.BASKET TEAM CREMA	LOMBARDIA
051507	A.S.D. PALL. SANGA MILANO	LOMBARDIA
050367	A.DIL. BRIXIA BASKET - BRESCIA	LOMBARDIA
046235	BASKET 2000 SAN GIORGIO A.DIL. - MANTOVA	LOMBARDIA
001514	A.S. DIL. BASKET CARUGATE	LOMBARDIA
015184	B C CASTELNUOVO SCRIVIA ASD	PIEMONTE
000683	S.S.D. A R.L. TORINO TEEN BASKET	PIEMONTE
001053	BCB BASKET CLUB BOLZANO A.S.D.	TRENTINO
048301	PALL. BOLZANO-BASKETBALL BOZEN	TRENTINO
000154	A.S.DIL. VICENZA	VENETO
044379	ALPO BASKET A.S.D. - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)	VENETO
005832	A.S.D. PONZANO BASKET - PONZANO VENETO (TV)	VENETO
052418	A.D. NUOVA PALL TREVISO ASD	VENETO

GIRONE SUD		
050049	A.DIL. MINIBASKET BATTIPAGLIA (SA)	CAMPANIA
055521	BLUE LIZARD BASKET CAPRI SOC. DIL. A R. L.	CAMPANIA
051533	A.S.D. PALL. VIGARANO 2008 (FE)	EMILIA ROMAGNA
005325	A.S.D. AMATORI PALL.SAVONA	LIGURIA
052534	A.S.D. SOC CESTISTICA SPEZZINA - LA SPEZIA	LIGURIA
028972	ASD THUNDER BASKET MATELICA (MC)	MARCHE
016950	A.S.DIL. FE.BA CIVITANOVA - CIVITANOVA MARCHE (MC)	MARCHE
000152	A.S.D. CUS CAGLIARI	SARDEGNA
003928	G.S.DIL. BASKET S.SALVATORE - SELARGIUS (CA)	SARDEGNA

052793	ASD ALMA BASKET PATTI	SICILIA
050591	POL. DIL. A.GALLI BASKET - SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)	TOSCANA
054440	NICO BASKET FEMMINILE - PONTE BUGGIANESE (PT)	TOSCANA
054735	PALLACANESTRO FEMMINILE FIRENZE	TOSCANA
051513	A.S.D. PALL. FEMM. UMBERTIDE	UMBRIA

DELIBERA N.54/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il paragrafo 49.2 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2021/2022, denominato "Limiti Iscrizione a referto", dove si specifica che *"Nelle regioni in cui è prevista l'iscrizione a referto di 12 atleti, l'obbligo passa da due a quattro purché l'11° e il 12° atleta siano di categoria giovanile (nati 2002 e seguenti)"*;

considerata la comunicazione, datata 15 luglio 2021, con la quale il Comitato Regionale Emilia Romagna ha richiesto la possibilità di iscrivere a referto nel Campionato di Serie C Silver e Serie D l'11° e il 12° atleta nati nel 2001 e seguenti anziché nel 2002 e seguenti;

visto che il Campionato Regionale di Serie C Silver e D Maschile non prevede fasi di natura interregionale, rimanendo pertanto all'interno della regione che lo organizza e gestisce;

valutata la richiesta del Comitato Regionale Emilia Romagna meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il Comitato Regionale Emilia-Romagna per il Campionato di Serie C Silver e D maschile, a.s.2021/2022, ad iscrivere a referto in qualità di *11° e 12° atleta i nati nel 2001 e seguenti*.

DELIBERA N.55/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la richiesta, datata 19 febbraio 2021, pervenuta da parte della Associazione Dilettantistica Pallacanestro Grado (codice Fip 000788) con la quale richiede, in deroga ai vigenti Regolamenti federali, il riconoscimento della formazione italiana per conto dell'atleta Salkovic Zikovic Alan nato il 21 marzo 1999, di nazionalità Slovenia;

considerato in particolare che l'articolo 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento prevede al comma 1 che *"si intende di formazione italiana l'atleta, anche di cittadinanza straniera, che abbia partecipato a Campionati Giovanili FIP per almeno quattro stagioni sportive"* ed al comma 6 che *"sono considerati atleti di formazione italiana tutti gli atleti che, pur non in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa federale, siano iscritti a referto con la Nazionale italiana Senior 5c5 in una gara valida per la fase finale o la fase di qualificazione di una delle seguenti manifestazioni: Giochi Olimpici, Campionato del Mondo, Campionato Europeo"*;

considerato, pertanto, che la richiesta di cui sopra è rivolta allo scopo di ottenere dal Consiglio federale un provvedimento in deroga al citato articolo 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;

esaminata la documentazione prodotta dal competente Ufficio Tesseramento Atleti sul caso in esame;

ritenuto che non sussistano, nel caso di specie, ragioni straordinarie, eccezionali o particolari per disporre la deroga richiesta anche a fronte della valutazione degli interessi generali della Federazione e di quelli particolari, contrapposti, rappresentati dall'istante;

DELIBERA

di respingere, per le motivazioni in premessa, la richiesta, datata 19 febbraio 2021, pervenuta da parte della Associazione Dilettantistica Pallacanestro Grado (codice Fip 000788) con la quale si richiede, in deroga ai vigenti Regolamenti federali, il riconoscimento della formazione italiana per conto dell'atleta Salkovic Zikovic Alan nato il 21 marzo 1999, di nazionalità Slovena, conferendo mandato agli Uffici federali per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

DELIBERA N.56/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerata la comunicazione del 21 luglio 2021, con la quale la Società A.S. Luiss Roma, partecipante al Campionato di Serie B maschile a.s.2021/2022, rappresenta che in qualità di Ateneo ogni anno, in fase di costruzione della squadra, individua atleti che abbiano iniziato un percorso accademico cercando di garantirne, nei limiti del possibile, la naturale conclusione e che pertanto è particolarmente oneroso rispettare gli obblighi di iscrizione del Campionato di competenza;

visto il punto 29.2 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2021/2022 dove si precisa che *"La Società deve iscrivere in lista almeno 3 atleti Under (nati nel 2000 e seguenti).*

visto il punto 29.3 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2021/2022 dove si precisa che *"E' possibile l'iscrizione in lista N dell'11° e del 12° atleta purché siano di categoria giovanile (nato 2002 e seguenti), abbiano preso parte ad almeno due anni ai Campionati Italiani di attività giovanile, e abbiano ancora la possibilità di completare il ciclo di formazione."*;

considerato altresì che nella medesima nota del 21 luglio 2021 la Società A.S. Luiss Roma chiede di poter iscrivere in lista gara come 11° e 12° giocatore anche gli atleti nati nel 2001, con particolare riferimento a quelli già presenti nel roster della stagione sportiva 2020/2021, garantendo pertanto la continuità didattica ad atleti che altrimenti potrebbero subire la revoca della borsa di studio e chiede altresì di schierare almeno un atleta nato nel 1999, tra quelli presenti nel roster della stagione sportiva 2020/2021 con lo status di under;

valutata la richiesta della Società A. S. Luiss Roma meritevole di accoglimento specificando che in virtù dell'autorizzazione richiesta la Società non concorra alla premialità prevista per l'impiego degli atleti under;

DELIBERA

di concedere, per l'anno sportivo 2021/2022, alla Società A. S. Luiss Roma, partecipante al Campionato di Serie B maschile la possibilità di inserire in lista elettronica come 11° e 12° atleta i nati nel 2001 e seguenti ed a schierare almeno un atleta nato nel 1999, tra quelli presenti nel roster della stagione sportiva 2020/2021 con lo status di under.

Di specificare che, in virtù dell'autorizzazione richiesta la Società non concorra alla premialità prevista per l'impiego degli atleti under.

DELIBERA N.57/2021

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- letta l'istanza presentata dalla Società ASD ANTONIANA 1966 PALL. PESCARA codice FIP 051606 con la quale richiede il riconoscimento della formazione italiana per l'atleta Jepson Leila, nata l'8 Novembre 1999;
- visto l'articolo 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento nel quale si disciplina il requisito della formazione italiana;
- rilevato che l'atleta Jepson Leila non risulta aver ottemperato a quanto disposto dall'articolo 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;

DELIBERA

di non accogliere l'istanza presentate dalla Società ASD ANTONIANA 1966 PALL. PESCARA codice FIP 051606.

DELIBERA N.58/2021

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n. 125/2021 - Presidenza n. 84, assunta dal Presidente Federale in data 17 giugno 2021, con la quale è stato rinnovato l'incarico di Commissario Straordinario del Comitato Regionale alla Dott.ssa Mariacristina Correnti;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 125/2021, assunta dal Presidente federale in data 17 giugno 2021.

DELIBERA N.59/2021

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n. 140/2021 - Presidenza n. 93, assunta dal Presidente Federale in data 15 luglio 2021, con la quale è stato nominato il Sig. Filippo Borin Commissario Straordinario per il Comitato Provinciale di Vicenza;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 140/2021, assunta dal Presidente Federale in data 15 luglio 2021.

DELIBERA N.60/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

visto in particolare l'articolo 45 comma 5 e 6 dello Statuto;

considerato che nelle sotto elencate Province risultano affiliate meno di 35 Società con diritto a voto al 30 giugno antecedente l'Assemblea elettiva;

prese in esame le proposte dei Comitati Regionali Umbria, Emilia Romagna, Liguria e Sardegna inerenti ai nominativi dei Delegati Provinciali per il quadriennio olimpico 2021/2024 effettuate, a norma dell'art. 45, comma 6 dello Statuto Federale, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali;

acquisita la disponibilità dei candidati da parte dei Comitati Regionali;

considerate le proposte dei Comitati Regionali meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di nominare, per il quadriennio olimpico 2021/2024, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla costituzione del Comitato, i seguenti Delegati Provinciali:

Provinciale di	Terni	Riccardo SECONI
Provinciale di	Modena	Pietro MANZINI
Provinciale di	Imperia	Antonino IOPPOLO
Provinciale di	Savona	Marco GAVIOLI
Provinciale di	Nuoro	Luca PALA
Provinciale di	Sassari	Giampiero SECHI

DELIBERA N.61/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

visto in particolare l'art. 44 dello Statuto federale;

considerato che presso ciascun Comitato Regionale è nominato un Revisore con l'incarico di controllare e verificare la regolarità della gestione amministrativa del Comitato Regionale, la cui competenza è estesa anche ai Comitati Provinciali della Regione;

preso atto della proposta del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Umbria nella quale si propone di nominare il Rag. Augusto Bianchi Revisore Territoriale;

riscontrata dal Comitato Regionale Umbria la disponibilità a ricoprire l'incarico da parte del Rag. Augusto Bianchi;

considerata la proposta del Comitato Regionale Umbria meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di nominare, per il quadriennio olimpico 2021/2024, il Rag. Augusto Bianchi Revisore del Comitato Regionale Umbria.

DELIBERA N.62/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

visto in particolare l'articolo 45 comma 5 e 6 dello Statuto;

considerato che nella Provincia di Oristano risultano affiliate meno di 35 Società con diritto a voto al 30 giugno antecedente l'Assemblea elettiva;

preso atto del verbale di Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sardegna del 20 maggio 2021 nel quale si propone di nominare il Sig. Salvatore Antonio Serra, attuale Presidente del Comitato Regionale Sardegna, Commissario Straordinario del Provinciale di Oristano fino all'individuazione di persona idonea a ricoprire l'incarico di Delegato;

ritenuta la proposta del Comitato Regionale Sardegna meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di nominare, il Sig. Salvatore Antonio Serra attuale Presidente del Comitato Regionale Sardegna, Commissario Straordinario del Provinciale di Oristano al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, sino all'individuazione del nominativo del Delegato.

DELIBERA N.63/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 124/2021, assunta dal Presidente federale il 16 giugno 2021, con la quale è stata accolta l'istanza della Lega Nazionale Pallacanestro, relativa all'utilizzo dell'Instant Replay System a partire dalla gara 3, ed in tutte le eventuali gare successive, delle Finali Play Off (Girone Oro e Girone Argento) del Campionato di Serie A2 maschile a.s. 2020/2021, con le modalità previste dal protocollo in uso nel Campionato di Serie A;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.124/2021, assunta dal Presidente federale il 16 giugno 2021.

DELIBERA N.64/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 1/2021, assunta dal Presidente federale il 19 luglio u.s., con la quale è stata emanata la lista arbitrale del Campionato di Serie A per l'anno sportivo 2021/2022;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.1/2021, assunta dal Presidente federale il 19 luglio u.s.

DELIBERA N.65/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 2/2021, assunta dal Presidente federale il 19 luglio u.s., con la quale è stata emanata la lista arbitrale del Campionato di Serie A2 maschile e A1 femminile per l'anno sportivo 2021/2022;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.2/2021, assunta dal Presidente federale il 19 luglio u.s.

DELIBERA N.66/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 3/2021, assunta dal Presidente federale il 19 luglio u.s., con la quale è stata emanata la lista arbitrale del Campionato di Serie B maschile e A2 femminile per l'anno sportivo 2021/2022;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.3/2021, assunta dal Presidente federale il 19 luglio u.s.

DELIBERA N.67/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 4/2021, assunta dal Presidente federale il 19 luglio u.s., con la quale è stata emanata la lista degli Ufficiali di Campo nazionali per l'anno sportivo 2021/2022;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.4/2021, assunta dal Presidente federale il 19 luglio u.s.

DELIBERA N.68/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visti i testi delle Norme Organizzative e Disposizioni Generali Minibasket e del Regolamento di Gioco del Minibasket a.s. 2021-22, i cui testi si allegano alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, proposti dal Responsabile del Settore Minibasket d'intesa con il Tecnico federale;

ravvisata la necessità di procedere alla pubblicazione delle Norme Organizzative e Disposizioni Generali Minibasket e del Regolamento di Gioco del Minibasket a.s. 2021/2022, per permettere alle Società sportive e a tutte le componenti federali interessate di avere contezza delle modifiche e degli adeguamenti intervenuti utili per una efficace programmazione delle attività per l'anno sportivo in corso;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare il testi delle Norme Organizzative e Disposizioni Generali Minibasket e del Regolamento di Gioco del Minibasket a.s. 2021/2022, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N.69/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che la Federazione si propone di realizzare progetti di interesse generali di supporto al movimento della pallacanestro italiana;

visto che la FIBA ha indetto una procedura per la realizzazione di progetti di reclutamento di atlete in età giovanile;

visto altresì che, a seguito della suddetta procedura, il Settore Giovanile Minibasket e Scuola nel mese di giugno, ha presentato un Progetto denominato "Believe", con l'obiettivo di prevedere degli appuntamenti, in cui i componenti dello Staff Nazionale Minibasket ed i Tecnici federali incontreranno atlete, Istruttori minibasket, Allenatori, Dirigenti e Genitori per un momento costruttivo di confronto e di crescita;

considerato che, nel caso in cui la proposta del Progetto fosse accettata e finanziata dalla FIBA, parte degli oneri del Progetto proposto, tra cui i costi di gestione degli impianti e le diarie degli istruttori che parteciperanno al Progetto avranno apposita copertura attraverso i fondi del finanziamento FIBA;

considerato infine, che le modalità ed i termini del rimborso dei gettoni ai tecnici della FIP saranno definiti e formalizzati solo dopo l'eventuale approvazione e finanziamento del progetto da parte della FIBA che indicherà sia l'ammontare del finanziamento che le modalità di spesa;

valutata positivamente la proposta del Progetto "Believe", perché coerente con i fini istituzionali di FIP;

DELIBERA

di approvare il progetto “Believe”, presentato alla FIBA nel mese di giugno, con il fine di supportare le Società che svolgono attività giovanile femminile, attraverso l’organizzazione di meeting, in cui i componenti dello Staff Nazionale Minibasket ed i Tecnici federali incontreranno atlete, Istruttori minibasket, Allenatori, Dirigenti e Genitori per un momento costruttivo di confronto e di crescita. Il progetto sarà sviluppato nella stagione sportiva 2021/22.

DELIBERA N.70/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la proposta del Settore Giovanile con la quale chiede, in deroga alle norme del Regolamento di Giustizia, anche per l’anno sportivo 2021/2022, di non ammettere per alcun motivo i ricorsi ed i reclami disciplinari o contenziosi nei Campionati Giovanili Under maschili e femminili consentendo la facoltà di impugnare i soli provvedimenti disciplinari con squalifiche superiori a tre giornate per atleti/e e allenatori o inibizioni superiori a 15 giorni per altri tesserati, nonché per violazioni degli articoli 49, 50 e 52 del Regolamento Esecutivo Gare;

ravvisata la necessità di confermare tale deroga anche per l’anno sportivo 2021/2022, al fine di rendere più agevole lo svolgimento dei predetti Campionati;

preso atto del parere favorevole della Commissione Carte Federali;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di stabilire che, in deroga alle norme previste dal Regolamento di Giustizia, anche per l’anno sportivo 2021/2022, non sono ammessi, per alcun motivo, i ricorsi ed i reclami disciplinari o contenziosi nei Campionati Giovanili Under maschili e femminili.

È consentita la facoltà di impugnare i soli provvedimenti disciplinari con squalifiche superiori a tre giornate per atleti/e e allenatori o inibizioni superiori a 15 giorni per altri tesserati, nonché per violazioni degli articoli 49, 50 e 52 del Regolamento Esecutivo Gare.

Quanto sopra al fine di rendere più agevole lo svolgimento dei predetti Campionati che impegnano atleti/e per la maggior parte legati/e ad impegni scolastici.

DELIBERA N.71/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera 246/21, assunta nella riunione del 29 gennaio u.s. con la quale sono stati nominati per l’anno 2021 i componenti dello Staff Tecnico Nazionale Minibasket e Scuola, tra i quali la dottoressa Barbara Bononi;

preso atto delle dimissioni immediate dal ruolo di componente dello Staff Nazionale Minibasket presentate dalla dottoressa Barbara Bononi via mail al Settore Giovanile Minibasket e Scuola in data 09/07/2021;

- preso atto della proposta pervenuta dal Responsabile del Settore Minibasket e dal Responsabile del Settore Scuola, su indicazione del Tecnico federale, di nominare in sostituzione della componente dimissionaria il dottor Luca Frigo, figura di riconosciute competenze tecnico scientifiche in materia di teorie e metodologie dell'insegnamento e dell'allenamento riferite specificatamente al Minibasket e alla Pallacanestro;
- acquisita per le vie brevi la disponibilità del soggetto proposto a ricoprire l'incarico;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare, per l'anno 2021, il dottor Luca Frigo componente dello Staff Tecnico Nazionale Minibasket e Scuola.

DELIBERA N.72/2021

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.114/2021, assunta dal Presidente federale in data 1° giugno 2021, con la quale si stabilisce di modificare, con effetto immediato, gli articoli 6 comma 12, 7 comma 6 e 11 comma 3 del Regolamento 3x3 ITALIA BASKET;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.114/2021, assunta dal Presidente federale in data 1° giugno 2021.

DELIBERA N.73/2021

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.115/2021, assunta dal Presidente federale in data 1° giugno 2021, con la quale si stabilisce di autorizzare, subordinando l'autorizzazione al perfezionamento del tesseramento FIP 3x3 giovanile, gli atleti Biorac Ilija, Abba Adamu, Arianna Arado e Matilde Pini, tutti atleti nati nel 2004, a partecipare al torneo di apertura del Circuito 3x3 ITALIA, in programma a Roma nei giorni 5 e 6 giugno 2021;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.115/2021, assunta dal Presidente federale in data 1° giugno 2021.

DELIBERA N.74/2021

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.117/2021, assunta dal Presidente federale in data 4 giugno 2021, con la quale si stabilisce che, in assenza della procedura tramite App prevista dal Regolamento 3x3, sia possibile perfezionare il tesseramento degli atleti maggiorenni 3x3 e partecipare ai tornei del Circuito 3x3 Italia mediante la compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo, che dovrà comunque prevedere la presentazione di un certificato medico per attività agonistica in corso di validità;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.117/2021, assunta dal Presidente federale in data 4 giugno 2021.

DELIBERA N.75/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.126/2021, assunta dal Presidente federale in data 18 giugno 2021, con la quale si stabilisce di approvare il Regolamento ed il verbale per l'omologazione dei campi 3x3; che gli omologatori dei campi 5c5, al momento nominati presso ciascun Comitato Territoriale e presso il Settore Agonistico, siano autorizzati ad omologare anche i campi 3x3 secondo le disposizioni approvate; che l'omologazione del campo per l'attività 5c5 determini automaticamente anche l'omologazione per l'attività 3x3, ma non viceversa;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.126/2021, assunta dal Presidente federale in data 18 giugno 2021.

DELIBERA N.76/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

visto l'articolo 180 del Regolamento Organico che disciplina l'istituto dell'attribuzione del titolo sportivo dei Campionati dilettantistici;

vista la delibera n. 139/2021 assunta dal Presidente federale in data 15 luglio e ratificata nell'odierna seduta;

esaminati i documenti pervenuti dalle Società richiedenti l'attribuzione del titolo sportivo;

preso atto che sono state rispettate le tempistiche previste dalle disposizioni in materia;

DELIBERA

di approvare il rilascio e l'attribuzione del titolo sportivo come da elenco che segue;

di stabilire, per le Società partecipanti ai Campionati Nazionali dovranno versare la rata integrativa riferita al Campionato cui partecipano nell'a.s.2021/2022 entro l'8 settembre 2021.

TITOLO	DA (cod)	DA (denominazione)	A (cod)	A (denominazione)
BM	051819	FORTITUDO PALLACANESTRO ROMA	046051	A.S.D. DEL.FES
BM	000241	OLIMPO BASKET ALBA	055652	LANGHE ROERO BASKETBALL SSD A RL
BM	001121	ASD ROBUR BASKET SARONNO	054462	JUBIOR BASKET LEGNANO SSDRL
C gold	054462	JUBIOR BASKET LEGNANO SSDRL	001121	ASD ROBUR BASKET SARONNO
C gold	054583	Basket Roma asd	055654	A.S.D. LAZIO BASKETBALL ATG
C gold	000912	A.S.D. POL. PETRIANA	055643	VIRTUS ROMA 1960 S.S.D. A R.L.
C gold	054699	A.S.D.Virtus Basket Pontinia	000219	U.S. TIBER BASKET A.S.D.
C gold	000729	A.DIL. ALBANO BASKET CLUB	050219	VIRTUS VALMONTONE
C silver	000390	A.DIL. C. S. ALBERTO GALLI	054913	INVICTUS BASKET LIVORNO ASD
C silver	050219	VIRTUS VALMONTONE	000729	A.DIL. ALBANO BASKET CLUB
C silver	051514	A.D. BASKET PESCHIERA	000113	AD PETRARCA BASKET
C silver	002870	A.D. BASKET SUSTINENTE	054920	Pallacanestro Montecclarese
C silver	052582	ROMA TEAM UP SSD	054583	Basket Roma asd
Serie D	050782	PBA BASKET LIONS DEL CHIESE	002870	A.D. BASKET SUSTINENTE
PM	054920	Pallacanestro Montecclarese	050665	A. DIL. C.B. ALTO SEBINO
A2F	009056	A.S.D. BASKET SARCEDO	052418	A.D. NUOVA PALL TREVISO ASD
BF	052418	A.D. NUOVA PALL TREVISO ASD	009056	A.S.D. BASKET SARCEDO

BF	042516	A. DIL. BK CLUB VAL D'ARDA	055640	FBK FIORE BASKET VALDARDA
----	--------	----------------------------	--------	---------------------------

DELIBERA N.77/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le domande di fusione pervenute all'Ufficio Affiliazioni entro i termini previsti dai regolamenti vigenti;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 183 R.O.;

ritenute le richieste meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare le fusioni come da tabella di seguito allegata;
2. di prendere atto che le nuove Società Sportive sono subentrate in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
3. di attribuire il titolo sportivo alle Società risultanti dalla fusione.

SOCIETA' INCORPORATA	SOCIETA' INCORPORANTE
047788 ALFIERE BASKET LAB	055380 ALFIERE BASKET LAB A.S.D.
025598 A.P.D. PALLACANESTRO VALDOBBIADENE	055484 VALDOBASKET A.S.D.
000895 BASKET FRANCAVILLA COOP SSD A RL	055519 BASKET FRANCAVILLA 1963
055547 RBR 2018 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA	000122 BASKET RIMINI SSDRL

DELIBERA N.78/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n. 127/2021 assunta dal Presidente federale in data 22 giugno 2021, con la quale è stato modificato il punto 3.2 del Comunicato Ufficiale n. 604 dei Contributi a carico delle Società

non professionistiche 2020/2021 ed il punto 3.2 del Comunicato Ufficiale n. 603 dei Contributi a carico delle Società professionistiche 2020/2021;

condivise le motivazioni espresse e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 127/2021, assunta dal Presidente federale in data 22 giugno 2021.

DELIBERA N.79/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n. 135/2021 assunta dal Presidente federale in data 30/06/2021 e avente ad oggetto il Comunicato Ufficiale n. 1118 dei Contributi a carico delle Società professionistiche 2021/2022;

vista la delibera n. 136/2021 assunta dal Presidente federale in data 30/06/2021 e avente ad oggetto il Comunicato Ufficiale n. 1119 dei Contributi a carico delle Società non professionistiche 2021/2022;

visto il punto n. 52 della Disposizioni Organizzative Annuali 2021/2022 in cui è previsto, tra gli altri, anche il campionato Under 15 femminile;

ritenuto opportuno fissare il contributo gare per il campionato Under 15 femminile;

ritenuto pertanto, necessario modificare il testo della tabella 33 del paragrafo 6.2 del Comunicato Ufficiale n. 1119 dei Contributi a carico delle Società non professionistiche 2021/2022 inserendo il campionato under 15 femminile e relativo contributo gara;

vista la propria delibera n. 39/2016 assunta dal Consiglio federale n. 1 nella riunione del 16/07/2016 con la quale è stata annullata la qualifica di Istruttore di base dai ruoli del CNA;

ritenuto pertanto, opportuno modificare il testo sia della tabella 12 del paragrafo 4.5 del Comunicato Ufficiale n. 1118 dei Contributi a carico delle Società professionistiche 2021/2022 sia della tabella 22 del paragrafo 5.5 del Comunicato Ufficiale n. 1119 dei Contributi a carico delle Società non professionistiche 2021/2022 depennando la qualifica di Istruttore di base;

vista la circolare tesseramento 2021/2022 del C.N.A. protocollo n. 2293 dell'8 luglio 2021 in cui viene stabilita come modalità di pagamento del rinnovo del tesseramento C.N.A. per allenatori e preparatori fisici l'esclusivo utilizzo della carta di credito;

ritenuto pertanto, opportuno modificare il testo sia dei paragrafi 4.5 e 4.6 del Comunicato Ufficiale n. 1118 dei Contributi a carico delle Società professionistiche 2021/2022 sia dei paragrafi 5.5 e 5.6 del Comunicato Ufficiale n. 1119 dei Contributi a carico delle Società non professionistiche 2021/2022 specificando che per le modalità di pagamento del rinnovo della tessera C.N.A. per allenatori e preparatori fisici si fa richiamo alla sopracitata circolare;

DELIBERA

1) di modificare, con effetto immediato, per i motivi in premessa specificati, il

Comunicato Ufficiale n. 1118 dei Contributi a carico delle Società professionistiche 2021/2022

nei seguenti paragrafi che di seguito si riportano:

- il testo della tabella 12 del paragrafo 4.5 eliminando la qualifica di Istruttore di Base;
- il testo dei paragrafi 4.5 e 4.6 specificando il richiamo alla sopracitata circolare per le modalità di pagamento del rinnovo della tessera C.N.A. per allenatori e preparatori fisici;

4.5 Allenatori

Tessera CNA (per le modalità di pagamento si veda la circolare tesseramento CNA 2021/2022 prot. n. 2293 dell'8 luglio 2021).

Tipologia allenatore	quota annuale pagata fino al 30/09/2021 (€)	Quota annuale pagata dal 01/10/2021 al 31/12/2021 (€)	Quota annuale pagata dal 01/01/2022 al 30/06/2022(€)
Allenatori Benemeriti	gratuito	gratuito	Gratuito
Allenatori Nazionali	106,00	176,00	211,00
Allenatori	62,00	106,00	123,00
Allenatori di base – Istruttore di base – Istruttore Giovanile	40,00	70,00	79,00
Allievi Allenatori	26,00	48,00	53,00

Tabella 12 – Quote tesseramento allenatori

4.6 Preparatori fisici

Tessera CNA (per le modalità di pagamento si veda la circolare tesseramento CNA 2021/2022 prot. n. 2293 dell'8 luglio 2021).

Descrizione	Contributo pagato fino al 30/09/2021 (€)	Contributo pagato dal 01/10/2021 al 31/12/2021 (€)	Contributo pagato dal 01/01/2022 al 30/06/2022(€)
Quota rinnovo annuale Preparatore fisico	53,00	88,00	106,00

Quota rinnovo annuale Preparatore fisico di base	40,00	70,00	79,00
--	-------	-------	-------

Tabella 15– Quote tessera CNA Preparatori Fisici

2) di modificare, con effetto immediato, per il motivi in premessa specificati, il

Comunicato Ufficiale n. 1119 dei Contributi a carico delle Società non professionistiche 2021/2022

nei seguenti paragrafi che di seguito si riportano:

- il testo dei paragrafi 5.5 e 5.6 specificando il richiamo alla sopracitata circolare per le modalità di pagamento del rinnovo della tessera C.N.A. per allenatori e preparatori fisici;
- il testo della tabella 22 del paragrafo 5.5 eliminando la qualifica di Istruttore di Base,
- il testo della tabella 33 del paragrafo 6.2 inserendo il campionato under 15 femminile;

5.5 Allenatori

Tessera CNA (per le modalità di pagamento si veda la circolare tesseramento CNA 2021/2022 prot. n. 2293 dell'8 luglio 2021).

Tipologia allenatore	quota annuale pagata fino al 30/09/2021(€)	Quota annuale pagata dal 01/10/2021 al 31/12/2021(€)	Quota annuale pagata dal 01/01/2022 al 30/06/2022 (€)
Allenatori Benemeriti	gratuito	gratuito	gratuito
Allenatori Nazionali	106,00	176,00	211,00
Allenatori	62,00	106,00	123,00
Allenatori di base – Istruttore di base Istruttore Giovanile	40,00	70,00	79,00

Allievi Allenatori	26,00	48,00	53,00
--------------------	-------	-------	-------

Tabella 22 – Quote tesseramento allenatori.

5.6 Preparatori fisici

Tessera CNA (per le modalità di pagamento si veda la circolare tesseramento CNA 2021/2022 prot. n. 2293 dell'8 luglio 2021).

Descrizione	Contributo pagato fino al 30/09/2021(€)	Contributo pagato dal 01/10/2021 al 31/12/2021 (€)	Contributo pagato dal 01/01/2022 al 30/06/2022 (€)
Quota rinnovo annuale Preparatore fisico	53,00	88,00	106,00
Quota rinnovo annuale Preparatore fisico di base	40,00	70,00	79,00

Tabella 24 – Quote tessera CNA

6.2 Campionati Regionali

Femminili

Campionato	Minimo (€)	Massimo (€)
Serie B. reg.	40,00	55,00
Serie C/F	25,00	50,00
Promozione e 1 ^a Divisione	15,00	40,00
Under 19 e Under 20 (gironi interregionali)*	90,00	
Under 20 – 19 – 17 – 15	10,00	40,00
Under 14 – 13	10,00	25,00

Under 19 élite – 17 élite	15,00	40,00
---------------------------	-------	-------

Tabella 33 – Contributi gara Campionati regionali femminili.

DELIBERA N.80/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare il Regolamento C.N.A.;

preso atto della necessità di procedere alla nomina delle Commissioni Regionali e Provinciali Allenatori (C.R.A. e C.P.A.) per il quadriennio olimpico 2021/2024;

considerato che secondo quanto disposto dall'art.6 del Regolamento C.N.A. la Commissione Regionale Allenatori dovrà essere composta da un Presidente e da due componenti, e secondo quanto disposto dall'art.7 del Regolamento C.N.A. la Commissione Provinciale Allenatori dovrà essere composta da un Presidente e da due componenti, ma ove il Comitato Provinciale non fosse dotato di autonomia amministrativa la Commissione Provinciale Allenatori dovrà essere sostituita da un Delegato;

preso atto che i Presidenti ed i componenti delle Commissioni Regionali e Provinciali Allenatori dovranno essere tesserati C.N.A.;

vista le proposte di nomina ricevute dai Presidenti del Comitato Regionale F.I.P. Abruzzo, Campania ed Umbria;

vista altresì la proposta, ricevuta dal Presidente del Comitato Regionale F.I.P. Toscana, volta alla nomina del nuovo componente della Commissione Regionale Allenatori della Toscana, necessaria a seguito delle dimissioni pervenute dal Sig. Roberto Russo;

acquisito per le vie brevi il parere favorevole del Consiglio Direttivo C.N.A.;

DELIBERA

di procedere alla nomina delle Commissioni Regionali e Provinciali Allenatori di seguito elencate:

COMMISSIONE PROVINCIALE ALLENATORI CASERTA

Referente: Sig. Antonio Merola

COMMISSIONE PROVINCIALE ALLENATORI SALERNO

Referente: Sig. Antonio D'Arco

COMMISSIONE REGIONALE ALLENATORI UMBRIA

Presidente: Sig. Luca Monacelli

Componenti: Sig. Paolo Pierotti

Sig. Alessandro Vispa

COMMISSIONE PROVINCIALE ALLENATORI PERUGIA

Referente: Sig. Gianmarco Piazza

COMMISSIONE PROVINCIALE ALLENATORI TERNI

Referente: Sig. Fabio Ferraro

COMMISSIONE PROVINCIALE ALLENATORI CHIETI

Referente: Sig. Francesco Di Nallo

COMMISSIONE PROVINCIALE ALLENATORI PESCARA

Referente: Sig. Alfredo Patricelli

COMMISSIONE PROVINCIALE ALLENATORI TERAMO

Referente: Sig. Giovanni Montuori

COMMISSIONE PROVINCIALE ALLENATORI L'AQUILA

Referente: Sig. Fabio Panella

COMMISSIONE REGIONALE ALLENATORI TOSCANA

Componente: Sig. Gabriele Pardini

DELIBERA N.81/2021

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 con la quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;

vista la comunicazione del Coni prot.n.73 del 04.05.2021 con la quale ha approvato il bilancio di previsione ed i connessi programmi di attività e di spesa per l'esercizio 2021;

ravvisata la necessità di effettuare la prima nota di variazione al bilancio di previsione 2021 per programmi di attività e di spesa;

presa in esame la relazione del Presidente Federale relativamente alla stesura della prima nota di variazione al bilancio di previsione 2021;

presa in esame la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla prima nota di variazione al bilancio di previsione 2021;

DELIBERA

- di approvare la prima nota di variazione al bilancio di previsione 2021 per movimentazione effettuata per programmi di attività e di spesa, come da documenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.

29 luglio 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to *Maurizio Berteà*

IL PRESIDENTE
F.to *Giovanni Petrucci*